

# BG SICAV

*Società d'investimento a capitale variabile - Lussemburgo*

*Prospetto  
datato 16 marzo 2012*

*prodotti distribuiti da*



## SOMMARIO

1.	ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ .....	6
2.	FORMA GIURIDICA E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ.....	10
3.	COMPARTI.....	10
4.	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE .....	11
5.	OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO.....	13
6.	RISCHI .....	13
7.	FORMA DELLE AZIONI.....	15
8.	EMISSIONE di AZIONI .....	16
9.	CLASSI DI AZIONI.....	16
10.	SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI.....	17
11.	RIMBORSO DI AZIONI.....	20
12.	CONVERSIONE DI AZIONI IN AZIONI DI UN ALTRO COMPARTO .....	22
13.	SOSPENSIONE TEMPORANEA DI SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI .....	24
14.	LATE TRADING E MARKET TIMING.....	24
15.	PROCEDURE PER SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI CHE RAPPRESENTANO IL 10% O PIÙ DI UN COMPARTO .....	24
16.	COMMISSIONI.....	25
17.	VALORE NETTO D'INVENTARIO .....	29
18.	REGIME FISCALE – DIRITTO APPLICABILE.....	33
19.	ASSEMBLEE GENERALI E RENDICONTI.....	35
20.	LIQUIDAZIONE – SCIOGLIMENTO E FUSIONE DI COMPARTI.....	36
21.	INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO.....	37
22.	POLITICA DEI DIVIDENDI.....	38
	APPENDICE A Limiti e restrizioni d’investimento .....	39
	APPENDICE B Tecniche e Strumenti Finanziari.....	45
	DETTAGLI DI CIASCUN COMPARTO .....	52
	DESCRIZIONE.....	53

## BG SICAV

*Società d'investimento a capitale variabile*

*Sede legale*

*5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo*

*R.C.S. Lussemburgo B 115.297*

### INTRODUZIONE

BG SICAV (nel prosieguo la “**Società**” o la “**Sicav**”) è una società d’investimento qualificata come “società d’investimento a capitale variabile” con comparti multipli ai sensi della legislazione del Granducato del Lussemburgo, che prevede di investire in una gamma diversificata di valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide consentite dalla legge, conformemente alla politica d’investimento di ciascun comparto specifico.

La Società è un Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (“**OICVM**”) ai sensi della Direttiva del Consiglio 2009/65/CE (“**Direttiva OICVM**”). La Società è registrata nel Granducato del Lussemburgo ai sensi della Parte I della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli organismi d’investimento collettivo (la “**Legge OIC**”). Tuttavia, tale registrazione non implica una valutazione positiva da parte dell’autorità di controllo del Lussemburgo in merito al settore finanziario del contenuto del prospetto attualmente in vigore (il “**Prospetto**”), né in merito alla qualità delle azioni (le “**Azioni**”) offerte in vendita. Ogni dichiarazione discordante è da considerarsi non autorizzata ed illegale.

*Il presente Prospetto non costituisce né un’offerta, né un invito da parte di qualsivoglia soggetto in qualsivoglia giurisdizione in cui tale offerta o invito sia illegale o in cui il soggetto che propone tale offerta o invito non sia autorizzato a farlo.*

*La distribuzione del presente Prospetto e l’offerta delle Azioni possono essere limitate in determinate giurisdizioni. I soggetti in possesso del presente Prospetto e coloro che desiderano sottoscrivere Azioni in conformità al presente Prospetto hanno la responsabilità di informarsi su tutte le leggi e le norme vigenti nelle rispettive giurisdizioni e di osservarle. I potenziali sottoscrittori o acquirenti di Azioni devono informarsi sulle eventuali conseguenze fiscali, sui requisiti di legge e sulle eventuali restrizioni valutarie o sui requisiti di controllo valutario applicabili in base alle leggi del proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio e che possono essere pertinenti alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso, alla conversione o alla vendita di Azioni.*

*Qualsiasi informazione non richiamata nel presente Prospetto deve essere considerata come non autorizzata. Le informazioni contenute nel presente Prospetto sono considerate come accurate alla data della pubblicazione. Per tener conto di cambiamenti rilevanti, il presente Prospetto potrà essere occasionalmente aggiornato, e i potenziali sottoscrittori devono informarsi presso la Società in merito all’eventuale pubblicazione di versioni successive del Prospetto.*

Il consiglio di amministrazione della Società (il “**Consiglio di Amministrazione**”) è ritenuto responsabile delle informazioni contenute nel Prospetto e ha intrapreso ogni ragionevole sforzo al fine di garantire che, alla data della pubblicazione, le informazioni in esso contenute siano le più accurate e complete possibili sotto tutti gli aspetti essenziali. Gli amministratori se ne assumeranno di conseguenza la responsabilità.

La sottoscrizione di Azioni può essere accettata soltanto sulla base del Prospetto in vigore. La Società redigerà un rendiconto annuale (“**Rendiconto Annuale**”) contenente il bilancio certificato e il bilancio semestrale (“**Rendiconti Semestrali**”). In seguito alla pubblicazione del primo rendiconto, il Prospetto in vigore in quel momento sarà valido soltanto se accompagnato da tale Rendiconto Annuale o Semestrale.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere in futuro la quotazione delle Azioni presso la Borsa del Lussemburgo o in altre borse valori.

Nel Prospetto, “EUR” o “euro” si riferisce alla valuta legale degli Stati Membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro.

Nel Prospetto “USD” o “dollaro statunitense” si riferisce alla valuta legale degli Stati Uniti d’America.

Nel Prospetto “GBP” o “sterlina” si riferisce alla valuta legale della Gran Bretagna.

**NOTA BENE**

In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, vi preghiamo di consultare il vostro agente di borsa, rappresentante legale, contabile o altro consulente finanziario. Nessun soggetto è autorizzato a fornire informazioni diverse da quelle contenute nel presente Prospetto, o nei documenti qui citati, liberamente consultabili presso la sede legale.

## **1. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Mario Andrea Beccaria  
Direttore Generale  
BG SGR SpA  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste  
Italia

#### **VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Claudia Vacanti  
Direttore Investimenti  
BG SGR SpA  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste  
Italia

#### **ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Giorgio Angelo Girelli  
Amministratore Delegato  
BANCA GENERALI S.p.A.  
Via Machiavelli,4  
34132 Trieste  
Italia

Piermario Motta  
Direttore Generale  
BANCA GENERALI SpA  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste  
Italia

Giancarlo Fancel  
Direttore Finanziario  
BANCA GENERALI SpA  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste,  
Italia

Alex Schmitt  
Avvocato  
BONN & SCHMITT  
Avocats  
Rives de Clausen, 22-24  
L-2165 Lussemburgo

## **AMMINISTRAZIONE**

### **SOCIETÀ DI GESTIONE**

GENERALI FUND MANAGEMENT S.A.  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Lussemburgo  
Gran Ducato del Lussemburgo

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ' DI GESTIONE**

Gian Luigi Costanzo  
Presidente del Consiglio  
BG SGR S.p.A.  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste  
Italia  
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Eric Le Gentil  
Direttore Generale  
Generali France Assurances  
Boulevard Haussmann, 7  
F- 75001 Parigi  
Francia

Philippe Setbon  
Amministratore Delegato e Direttore agli Investimenti  
Generali Investments France  
Boulevard Haussmann, 7  
F-75009 Parigi  
Francia

Giorgio Angelo Girelli  
Amministratore Delegato  
BANCA GENERALI S.p.A.  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste  
Italia

Mario Andrea Beccaria  
Direttore generale  
BG SGR SpA  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste  
Italia

Heinz Gawlak  
Amministratore Delegato  
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Unter Sachsenhausen, 27

D-50667 Colonia

Luca Passoni  
Amministratore Delegato  
Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste  
Italia

Volker Seidel  
Direttore  
Generali Lebensversicherung AG  
Besenbinderhof, 43  
D-20097 Amburgo  
Germania

Giancarlo Fancel  
Direttore finanziario  
BANCA GENERALI S.p.A.  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste  
Italia

Alex Schmitt  
Avvocato  
BONN & SCHMITT  
Rives de Clausen, 22-24  
L- 2165 Lussemburgo  
Gran Ducato del Lussemburgo

#### **REVISORE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE**

ERNST & YOUNG  
7, parc d'Activité Syrdall,  
L-5365 Munsbach,  
Granducato di Lussemburgo

#### **GESTORI AGLI INVESTIMENTI**

Per BG SICAV – PICTET JAPANESE EQUITIES

PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED  
Moor House, Level 11, 120 London Wall  
EC2Y 5ET Londra  
Inghilterra

Per BG SICAV – EQUITA STOCK PICKING e BG SICAV – EQUITA BILANCIATO

EQUITA SIM S.p.A.  
Via Turati, 9  
20121 Milano  
Italia

**BANCA DEPOSITARIA, AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI E AGENTE  
DOMICILIATARIO**

CACEIS BANK LUXEMBOURG  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Lussemburgo  
Gran Ducato del Lussemburgo

**AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CONSERVATORE DEL REGISTRO E  
AGENTE DI TRASFERIMENTO**

CACEIS BANK LUXEMBOURG  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Lussemburgo  
Gran Ducato del Lussemburgo

**REVISORE DELLA SOCIETA'**

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
400, route d'Esch  
L-1471 Lussemburgo

**CONSULENTI LEGALI**

BONN & SCHMITT  
Rives de Clausen, 22-24  
L-2165 Lussemburgo  
Gran Ducato del Lussemburgo

## 2. **FORMA GIURIDICA E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ**

BG SICAV è stata costituita il 4 aprile 2006 ai sensi della legislazione lussemburghese come una “*société d’investissement à capital variable*” (SICAV, società d’investimento a capitale variabile). Il capitale della Società ha raggiunto l’importo di 1.250.000.- euro entro i primi sei mesi successivi alla sua costituzione, e successivamente non dovrà essere inferiore a tale importo.

Lo statuto della Società è stato depositato presso il Registro del commercio e delle società del Lussemburgo (il “**Registro**”) ed è stato pubblicato sul *Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* (il “**Mémorial**”) in data 18 aprile 2006.

La Società è stata iscritta al numero B 115.297 presso il Registro.

Lo statuto della Società può essere modificato di volta in volta dall’Assemblea generale in base al quorum ed ai requisiti di maggioranza richiesti dalla legge lussemburghese. Tutte le modifiche saranno pubblicate sul *Mémorial* in un quotidiano lussemburghese e, se necessario, nelle pubblicazioni ufficiali previste per i Paesi nei quali le Azioni sono distribuite.

Tali modifiche diventano legalmente vincolanti per tutti gli azionisti dalla data della loro approvazione da parte dell’Assemblea generale degli azionisti.

La Società è un soggetto giuridico singolo. Tuttavia, i diritti degli investitori e dei creditori relativi a un Comparto o derivanti dalla costituzione, operatività o liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di tale Comparto, e le attività di un Comparto saranno responsabili unicamente dei diritti degli azionisti relativamente a tale Comparto e dei diritti dei creditori che derivano dalla costituzione, operatività o liquidazione di tale Comparto. Nei rapporti tra gli azionisti della Società, ogni Comparto è considerato un’entità distinta. Le attività, gli impegni, gli oneri e le spese che non si possono attribuire a un Comparto specifico saranno addebitati ai diversi Comparti in proporzione delle rispettive attività nette, se opportuno in base agli importi in questione.

Eventuali modifiche relative ai diritti dei detentori di Azioni di ciascuna Classe in relazione ai diritti di altre Classi saranno inoltre subordinate ai requisiti di quorum e maggioranza previsti per ciascuna Classe.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di creare ulteriori Comparti con obiettivi di investimento diversi e, in tali casi, il presente Prospetto sarà aggiornato di conseguenza. Il Consiglio di Amministrazione manterrà per ciascun Comparto un insieme di attività separato.

## 3. **COMPARTI**

Il presente Prospetto costituisce un’offerta a sottoscrivere le **Azioni** emesse senza valore nominale in BG SICAV; ogni Azione si riferisce a uno dei comparti della Società (i “**Comparti**”). Le informazioni dettagliate relative a ciascun Comparto sono specificate nell’Appendice C.

Per ciascun Comparto della Società possono essere emesse diverse classi di azioni (le “**Classi**”), così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione e descritto nell’Appendice C. Per ulteriori informazioni in merito ai diritti correlati alle varie Azioni e Classi di Azioni, si rimanda alla sezione 7 “Forma delle Azioni” e alla sezione 9 “Classi di Azioni”.

Alla data di lancio (la “**Data di Lancio**”) o durante il periodo iniziale di sottoscrizione (il “**Periodo Iniziale di Sottoscrizione**”) le Azioni di ciascun Comparto saranno offerte a un prezzo iniziale (“**Prezzo Iniziale**”) specificato per ciascun Comparto nell’Appendice C. Il Prezzo Iniziale sarà soggetto alle commissioni illustrate in dettaglio alla Sezione 16 “Commissioni”. La valuta di riferimento (la “**Valuta di Riferimento**”) di ciascun Comparto è la valuta in cui è denominato il Valore Netto d’Inventario di ciascun Comparto, come specificato per ogni Comparto nell’Appendice C. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di calcolare il Valore Netto di Inventario per Azione di uno o più Comparti/Classi di Azioni oltre che nella Valuta di Riferimento in un’altra valuta di

denominazione (l'“**Altra valuta di denominazione**”), come specificato in dettaglio per ciascun Comparto/Classe di Azioni nell'Appendice C. Il NAV calcolato in un'Altra valuta di denominazione è equivalente al NAV nella Valuta di Riferimento del Comparto convertito al tasso di cambio in vigore.

Il lancio di un Comparto ha luogo dal Giorno Iniziale di Sottoscrizione o dall'ultimo giorno del Periodo Iniziale di Sottoscrizione, come specificato per ciascun Comparto nell'Appendice C (la “Data di Lancio”). Se in questa data non viene accettata nessuna sottoscrizione, la Data di Lancio sarà il successivo Giorno di Valutazione nel quale sono state accettate le prime sottoscrizioni del Comparto in questione, al Prezzo di Sottoscrizione Iniziale.

#### 4. **GESTIONE E AMMINISTRAZIONE**

##### 4.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione, dell'amministrazione e del controllo della Società, oltre che della definizione degli obiettivi e delle politiche generali di investimento.

Non sussistono contratti in essere o previsti fra gli amministratori e la Società, anche se gli amministratori hanno il diritto di ricevere una retribuzione in linea con le normali prassi di mercato.

##### 4.2 La Società di gestione

GENERALI FUND MANAGEMENT S.A. una società a responsabilità limitata, *société anonyme*, con sede legale 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo (la “**Società di gestione**”) è stata designata come società di gestione della Società in conformità alle disposizioni della Legge OIC.

La Società di gestione è stata costituita con durata illimitata in conformità alla legislazione del Lussemburgo in data 30 novembre 2007 mediante atto notarile pubblicato nel Mémorial il 7 gennaio 2008 con la denominazione di BG Investment Luxembourg S.A.

Il suo Statuto è stato modificato in data 9 settembre 2009 e le modifiche sono state pubblicate nel Mémorial il 1° ottobre 2009.

Il 9 settembre 2009 il capitale sociale ammontava a EUR 3.921.900. Gli azionisti della Società di gestione appartengono al Gruppo Generali.

La Società di gestione agisce anche in qualità di Società di gestione di altri fondi di investimento. I nomi di questi altri fondi saranno pubblicati nei Rendiconti finanziari della Società.

In conformità a un accordo del 14 gennaio 2008 tra la Società di gestione e la Società, la Società di gestione è stata incaricata di operare in qualità di società di gestione della Società. La Società di gestione svolgerà in particolare i seguenti compiti:

- Coordinamento generale delle politiche di investimento di tutti i Comparti e per la gestione e la supervisione degli investimenti su base quotidiana.
- L'amministrazione centrale, compresi, *inter alia*, il calcolo del valore netto di inventario (il “**Valore Netto d'Inventario**”), la procedura di registrazione, la conversione e il rimborso delle Azioni e l'amministrazione generale della Società.
- La distribuzione delle Azioni della Società. A questo proposito la Società di gestione potrà, con il previo consenso della Società, nominare altri distributori/fiduciari come specificato qui di seguito al paragrafo 4.6.
- Il coordinamento generale, l'amministrazione e i servizi di marketing.

I diritti e i doveri della Società di gestione sono regolati dalla Legge OIC e da un contratto stipulato a tempo indeterminato. Tale contratto potrà essere risolto da entrambe le parti in seguito a un preavviso scritto di tre mesi.

In conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, e con il previo consenso del Consiglio di Amministrazione, la Società di gestione ha la facoltà di delegare, sotto la propria responsabilità, i propri diritti e doveri (in tutto o in parte) ad un altro soggetto o entità considerata idonea. In tal caso il Prospetto dovrà essere modificato di conseguenza.

Nel frattempo, i compiti di gestione di portafoglio per alcuni Comparti e di agente amministrativo centrale, tra cui quelli di conservatore del registro e agente di trasferimento, sono stati delegati come specificato di seguito nel paragrafo 4.5.

#### 4.3 I Gestori agli Investimenti

Per la definizione della politica d'investimento e la gestione di alcuni Comparti della Società, la Società di Gestione è assistita da uno o più gestori agli investimenti (il "**Gestore agli Investimenti**").

In conformità agli accordi di gestione degli investimenti, la Società di gestione, con il consenso del Consiglio di Amministrazione, ha espressamente delegato al Gestore agli Investimenti in via discrezionale, su base giornaliera ma soggetta al totale controllo e responsabilità della Società di gestione e della Società, la facoltà di comprare e vendere titoli in qualità di agente della Società ed inoltre di gestire portafogli di alcuni Comparti in nome e per conto della Società.

In conformità all'accordo di gestione degli investimenti sotto riportato, la Società di gestione ha nominato i seguenti Gestori agli Investimenti per gestire le attività dei Comparti come dettagliato nell'Appendice C:

- EQUITA SIM S.p.A. è stato nominato Gestore agli Investimenti dalla Società di gestione in conformità all'accordo stipulato il 22 Febbraio 2010 per gestire BG SICAV - EQUITA STOCK PICKING e BG SICAV - EQUITA BILANCIATO.

- PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED è stato nominato Gestore agli Investimenti dalla Società di Gestione, in conformità dell'accordo stipulato il 16 marzo 2012 per gestire BG SICAV – PICTET JAPANESE EQUITIES.

#### 4.4 Banca depositaria, Agente incaricato dei pagamenti e Agente domiciliatario

CACEIS BANK LUXEMBOURG è stata nominata quale Banca Depositaria del patrimonio della Società e Agente incaricato dei pagamenti e Agente domiciliatario (la "**Banca Depositaria**") della Società, sulla base di un contratto a tempo indeterminato. Il contratto è stato sottoscritto in data 4 aprile 2006 e modificato in data 14 gennaio 2008.

CACEIS BANK LUXEMBOURG è una banca costituita come société anonyme ai sensi delle leggi del Lussemburgo, con sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. In data 31 dicembre 2006, il suo capitale interamente versato ammontava a EUR 54.000.000.

Alla Banca Depositaria è stata affidata la custodia del patrimonio della Società ed essa adempirà i propri obblighi e compiti previsti dalla Legge OIC. Conformemente alle normali prassi bancarie, la Banca Depositaria può, sotto la propria responsabilità, affidare parte o tutto il patrimonio posto sotto la sua custodia ad altri istituti bancari o intermediari finanziari.

La Banca Depositaria garantirà inoltre che: a) la vendita, l'emissione, il riacquisto, la conversione e la cancellazione di Azioni, eseguiti da parte o per conto della Società, sono effettuati in conformità alla legge e allo statuto della Società, b) che nelle operazioni che coinvolgono il patrimonio della Società, la commissione è pagata

entro i consueti limiti di tempo, c) che il reddito della Società è destinato in conformità allo statuto della Società.

In qualità di Agente incaricato dei pagamenti, CACEIS BANK LUXEMBOURG è responsabile del pagamento di eventuali dividendi agli azionisti, e in qualità di Agente domiciliatario CACEIS BANK LUXEMBOURG fornisce alla Società servizi amministrativi e di segreteria.

- 4.5 Amministrazione Centrale, Conservatore del registro e Agente di trasferimento  
Con il previo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione, la Società di gestione ha delegato i propri compiti in relazione all'attività di amministrazione centrale, conservatore del registro e agente di trasferimento della Società a CACEIS BANK LUXEMBOURG (l'“**Amministrazione centrale**”).

In qualità di Agente per l'Amministrazione centrale, CACEIS BANK LUXEMBOURG è responsabile della procedura di registrazione, conversione e rimborso delle Azioni, del calcolo del valore netto d'inventario e dell'amministrazione generale della Società. CACEIS BANK LUXEMBOURG ha delegato i propri compiti a FASTNET LUXEMBOURG, che risulta pertanto incaricata dell'esecuzione di tali compiti di amministrazione centrale, sotto la responsabilità di CACEIS BANK LUXEMBOURG.

- 4.6 I Distributori

La Società di gestione può decidere, con il consenso della Società, di nominare distributori (i “**Distributori**”) con lo scopo di assisterla nella distribuzione delle Azioni della Società nei Paesi in cui tali Azioni sono commercializzate. Alcuni Distributori possono non offrire ai propri investitori tutti i Comparti/Classi di Azioni/Categorie. Invitiamo gli investitori a consultare i propri Distributori per ulteriori dettagli.

I contratti con i distributori (“**Contratti di Distribuzione**”) saranno sottoscritti fra la Società di Gestione e i diversi Distributori.

In conformità ai Contratti di Distribuzione, i Distributori potranno essere nominati fiduciari. In tal caso il Distributore, in qualità di fiduciario deve essere iscritto nel Registro degli Azionisti, e non i clienti che hanno investito nella Società. I termini e le condizioni del Contratto di Distribuzione stabiliranno, *inter alia*, che un cliente che ha investito nella Società attraverso un fiduciario potrà in qualsiasi momento vantare un diritto diretto sulle Azioni sottoscritte mediante il fiduciario.

I sottoscrittori possono presentare la richiesta di Azioni direttamente alla Società, senza dover agire attraverso uno dei Distributori.

## 5. **OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO**

L'obiettivo principale della Società consiste nel conseguire una crescita del capitale investendo in una gamma di valori mobiliari diversificati e/o altre attività finanziarie liquide consentite dalla legge attraverso la costituzione di diversi Comparti gestiti in modo professionale.

Ogni Comparto è gestito in conformità ai limiti e alle restrizioni di investimento (“**Limiti e Restrizioni di Investimento**”) di cui all'Appendice A, e può utilizzare tecniche e strumenti finanziari (“**Tecniche e Strumenti Finanziari**”) specificati nell'Appendice B.

Gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun Comparto sono descritti nell'Appendice C.

## 6. **RISCHI**

- 6.1 Gestione del rischio

La Società utilizza una procedura di gestione del rischio che le permette di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle proprie posizioni e il

rispettivo contributo al profilo di rischio complessivo dei Comparti; utilizza inoltre una procedura che permette di valutare in maniera accurata e indipendente il valore degli strumenti derivati OTC. La Società è altresì tenuta a comunicare all'Autorità di Controllo, su base regolare e in conformità alle disposizioni stabilite dall'Autorità di Controllo, le tipologie di strumenti derivati, il rischio sottostante, i limiti quantitativi e i metodi scelti per la valutazione dei rischi correlati alle operazioni con strumenti derivati.

## 6.2 Fattori di rischio

### 6.2.1 Generalità

Ferma restando la possibilità per la Società di utilizzare contratti di opzione, future e swap e di effettuare operazioni su cambi a termine ai fini della copertura dei rischi di cambio, tutti i Comparti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati e delle valute, nonché ai rischi intrinseci in tutti gli investimenti. Di conseguenza, non è possibile fornire alcuna garanzia in merito alla tutela o alla crescita del capitale investito.

### 6.2.2 Tassi di cambio

La Valuta di Riferimento di ciascun Comparto non è necessariamente la valuta d'investimento del Comparto interessato. Gli investimenti sono effettuati nelle valute che, secondo il parere del Gestore degli Investimenti, meglio favoriscono il rendimento dei Comparti.

Le variazioni nei tassi di cambio influenzeranno il valore delle Azioni possedute nei Comparti azionari e obbligazionari/a reddito fisso.

Gli Azionisti che investono in Comparti denominati in una valuta diversa dalla loro Valuta di Riferimento devono tener conto del fatto che le oscillazioni dei tassi di cambio possono far diminuire o aumentare il valore del loro investimento.

### 6.2.3 Tassi di interesse

In generale, il valore dei titoli a reddito fisso posseduti dai Comparti varia in senso inverso rispetto alle variazioni nei tassi d'interesse, e tale variazione può influire di conseguenza sui prezzi delle Azioni.

### 6.2.4 Titoli azionari

Il valore di un Comparto che investe in titoli azionari sarà influenzato dalle variazioni nei mercati azionari e dalle variazioni nel valore dei singoli titoli di portafoglio. Talvolta i mercati azionari e i singoli titoli possono essere volatili e i prezzi possono variare considerevolmente in un breve lasso di tempo. I titoli azionari di società minori sono più sensibili a queste variazioni rispetto alle società a più ampia capitalizzazione. Questo rischio influisce sul valore di tali Comparti, che varierà in base alle oscillazioni dei titoli azionari sottostanti.

### 6.2.5 Investimenti in altri OIC e/o OICVM

Il valore di un investimento rappresentato da un OIC in cui la Società investe può essere influenzato dalle oscillazioni della valuta del Paese in cui tale OIC investe, oppure dalle disposizioni che regolano i cambi, dall'applicazione delle leggi dei vari Paesi in materia fiscale, comprese le ritenute fiscali, gli oneri statali o le variazioni della politica monetaria ed economica dei Paesi in questione. Inoltre, è necessario ricordare che il Valore Netto d'Inventario per Azione varierà soprattutto in base al valore netto d'inventario degli OIC di riferimento.

### 6.2.6 Raddoppiamento delle commissioni

Ogniqualvolta la Società investe in altri OIC e/o OICVM le commissioni di gestione e le altre spese collegate alla gestione del fondo saranno duplicate. La proporzione massima relativa alle commissioni di gestione a carico sia della Società stessa sia

dell'OIC e/o OICVM in cui la Società investe sarà indicata nel rendiconto annuale della Società.

#### 6.2.7 Mercati emergenti

I potenziali investitori devono tener conto del fatto che gli investimenti nei mercati emergenti comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli intrinseci in altri investimenti. In particolare, i potenziali investitori devono considerare che investire in un mercato emergente comporta rischi maggiori rispetto agli investimenti in un mercato sviluppato; i mercati emergenti possono offrire agli investitori un livello di tutela legale inferiore. Alcuni Paesi possono attuare dei controlli sulle proprietà estere, mentre altri possono applicare dei principi contabili e dei criteri di revisione contabile che non sono necessariamente conformi ai principi contabili accettati a livello internazionale.

#### 6.2.8 Opzioni, Future e Swap

Ogni Comparto può utilizzare contratti di opzione, future e swap ed effettuare operazioni su cambi a termine. La possibilità di utilizzare queste strategie può essere limitata dalle condizioni di mercato e da restrizioni normative, e non c'è alcuna certezza che l'obiettivo prefissato sia raggiunto mediante l'utilizzo di tali strategie. La partecipazione a contratti di opzione, future e swap e a operazioni su cambi a termine implica rischi d'investimento e costi sulle operazioni ai quali i Comparti non sarebbero soggetti se non utilizzassero queste strategie. Se le previsioni della Società di Gestione in merito all'andamento dei mercati dei titoli, valutari e dei tassi di interesse non sono accurate, le conseguenze avverse nei confronti del Comparto potrebbero lasciarlo in una posizione meno favorevole rispetto a quella che avrebbe avuto se non fossero state utilizzate queste strategie.

I rischi connessi all'utilizzo di contratti di opzione, cambi, swap e future, nonché le opzioni su contratti future includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (a) la fiducia nell'abilità della Società di Gestione nel prevedere correttamente l'andamento dei tassi di interesse, dei prezzi dei titoli e dei mercati valutari, (b) la correlazione imperfetta tra i prezzi dei contratti di opzione e future, le opzioni su contratti future, e i prezzi dei titoli o delle valute oggetto della copertura, (c) il fatto che le competenze necessarie per applicare queste strategie sono diverse da quelle necessarie per la selezione dei titoli in portafoglio, (d) la possibile assenza di un mercato liquido secondario per un determinato strumento in qualsiasi momento, e (e) la possibile incapacità da parte di un Comparto di acquistare o vendere un titolo in portafoglio in un momento in cui ciò sarebbe vantaggioso, ovvero l'eventuale necessità da parte di un Comparto di vendere un titolo in portafoglio in un momento sfavorevole.

Quando un Comparto stipula accordi di swap, esso è esposto a un potenziale rischio di controparte. In caso di insolvenza o inadempienza da parte della controparte dello swap, tale evento avrebbe un effetto negativo sul patrimonio del Comparto.

#### 6.2.9 Warrant

Con riferimento agli investimenti in warrant gli investitori devono tener presente che l'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio connesso all'investimento in warrant più alto di quello relativo all'investimento in azioni.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'Appendice A del Prospetto "Limiti e Restrizioni di Investimento" e all'Appendice B del Prospetto "Tecniche e Strumenti Finanziari".

## 7. **FORMA DELLE AZIONI**

Tutte le Azioni sono emesse in forma nominativa e senza certificato (il registro delle azioni costituisce la prova decisiva del possesso).

Qualora sia richiesto un certificato azionario fisico, lo stesso è consegnato prima possibile dopo che è stato fissato il prezzo d'emissione. Il costo della consegna sarà a carico dell'investitore.

Le Azioni possono essere mantenute in un sistema di regolamento rappresentato da un certificato cumulativo al portatore. In questo caso le Azioni saranno accreditate direttamente o indirettamente agli investitori in Azioni mediante la registrazione nelle rubriche del sistema di regolamento sopra definito.

La Società considera l'intestatario di un'Azione il proprietario assoluto e beneficiario.

Le Azioni sono liberamente cedibili (tranne che ai Soggetti Esclusi o ai Soggetti statunitensi descritti al paragrafo 10.1 "Procedura di sottoscrizione") e possono essere convertite in qualsiasi momento in Azioni di un altro Comparto della stessa Classe, dietro pagamento di una commissione di conversione, come illustrato nella Sezione 16 "Commissioni". Al momento dell'emissione, le Azioni hanno la facoltà di partecipare equamente ai profitti e ai dividendi del Comparto attribuibili alla Classe in cui le Azioni sono state emesse, così come ai proventi derivanti dalla liquidazione di tale Comparto.

Le Azioni non hanno diritti privilegiati o di prelazione. Ciascuna Azione, indipendentemente dalla Classe di appartenenza o dal suo Valore Netto d'Inventario, ha diritto a un voto in tutte le assemblee generali degli azionisti. Le frazioni di Azioni non hanno diritto al voto, ma possono partecipare ai proventi derivanti dalla liquidazione. Le Azioni sono emesse senza valore nominale e devono essere interamente versate all'atto di sottoscrizione.

Alla morte di un azionista, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione dell'opportuna documentazione legale per verificare i diritti di eventuali successori aventi diritto alle Azioni.

#### 8. **EMISSIONE DI AZIONI**

In assenza di altre specifiche istruzioni, le Azioni saranno emesse al Valore Netto di Inventario per Azione della Classe relativa nella Valuta di Riferimento. Dietro richiesta scritta dell'azionista, le Azioni potranno essere emesse anche in un'Altra valuta di denominazione, se del caso.

Saranno emesse frazioni di Azioni con tre decimali e la Società acquisirà il diritto di trattenere l'eventuale residuo.

Nessuna Azione di nessuna Classe sarà emessa dalla Società nei periodi in cui la determinazione del Valore Netto d'Inventario delle Azioni di tale Comparto è sospesa dalla Società, come indicato al paragrafo 17.2 "Sospensione temporanea della determinazione del Valore Netto d'Inventario per Azione".

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che per uno specifico Comparto non siano più emesse Azioni dopo il Periodo Iniziale di Sottoscrizione o la Data di Lancio così come successivamente specificato per il relativo Comparto nell'Appendice C.

#### 9. **CLASSI DI AZIONI**

La Società può emettere Classi di Azioni differenti, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che possono differire *inter alia* nella loro struttura commissionale e nella politica di distribuzione ad esse applicata. Alcune Classi di Azioni sono disponibili nei confronti degli investitori retail, mentre altre sono disponibili soltanto per gli investitori istituzionali, in base all'interpretazione di tale termine da parte dell'autorità di controllo e alle leggi e ai regolamenti di volta in volta in vigore in Lussemburgo. Queste Classi di Azioni saranno suddivise in categorie di accumulazione dei proventi o di distribuzione dei proventi e si possono suddividere in categorie load e back load (le "Categorie").

Le Classi di Azioni e le rispettive Categorie per ciascun Comparto sono indicate nell'Appendice C.

Gli importi investiti nelle varie Classi di Azioni di ciascun Comparto sono a loro volta investiti in un portafoglio comune di investimento sottostante. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di creare ulteriori Classi di Azioni con caratteristiche diverse e in tal caso il presente Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

## 10. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI

### 10.1 Procedura di Sottoscrizione

La Sottoscrizione di Azioni può essere effettuata mediante versamento in unica soluzione, come qui di seguito descritto al paragrafo "Versamento in Unica Soluzione", oppure mediante un Piano Pluriennale d'Investimento, come qui di seguito descritto al paragrafo "Piano Pluriennale d'Investimento", se quest'ultima opzione è disponibile nel paese di sottoscrizione. Inoltre, la Società può emettere Azioni in contropartita ad un versamento effettuato sotto forma di titoli in conformità alle condizioni stabilite dalla legge lussemburghese, in particolar modo l'obbligo di chiedere una relazione di valutazione da parte di un revisore contabile.

La Società può limitare o impedire il possesso di Azioni della Società da parte di persone fisiche, ditte, partnership o persone giuridiche se, a suo insindacabile giudizio, tale partecipazione potrebbe nuocere agli interessi degli azionisti esistenti o della stessa Società, comportando una violazione di leggi o norme, lussemburghesi o altro, o un'esposizione della Società a svantaggi fiscali, a contravvenzioni o penali altrimenti evitati. Tali persone fisiche, ditte, partnership o persone giuridiche saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione (i "**Soggetti Esclusi**").

Poiché la Società non è registrata né ai sensi dell'United States Securities Act del 1933, e successive modificazioni, né ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940, e successive modificazioni, le sue Azioni non possono essere, direttamente o indirettamente, offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, o nei suoi territori, possedimenti o aree soggette alla giurisdizione statunitense, o a cittadini o residenti negli Stati Uniti (nel prosieguo "**Soggetti statunitensi**"). Di conseguenza la Società può chiedere a un sottoscrittore di fornire tutta la documentazione che essa ritiene necessaria al fine di valutare se egli è o sarà un Soggetto Escluso o un Soggetto statunitense.

La Società si riserva il diritto di offrire alla sottoscrizione soltanto una o alcune Classi di Azioni in una determinata giurisdizione, al fine di ottemperare alle leggi locali, alle consuetudini o alle pratiche commerciali, oppure agli obiettivi commerciali della Società.

Una volta accettate le sottoscrizioni, ai sottoscrittori viene fornito, all'accettazione della loro prima sottoscrizione, un codice personale d'identificazione (il "**Codice d'Identificazione**") che, unitamente ai dati personali dell'azionista, costituirà per la Società la prova della loro identità. Il Codice d'Identificazione deve essere utilizzato dall'azionista in tutti i suoi rapporti futuri con la Società, con la banca corrispondente o agente incaricato dei pagamenti, con l'Amministrazione Centrale e con il Distributore di volta in volta nominato.

Eventuali variazioni ai dati personali dell'azionista o la perdita del Codice d'Identificazione devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione Centrale o al pertinente Distributore il quale, se lo riterrà necessario, informerà per iscritto l'Amministrazione Centrale. La mancata osservanza di questa procedura potrebbe comportare ritardi nelle richieste di rimborso. Prima di accettare tali variazioni, la Società si riserva il diritto di richiedere una garanzia o altra verifica del titolo o della rivendicazione del titolo controfirmata da una banca, da un agente di borsa o da un altro soggetto accettabile per la Società.

Le istruzioni per la sottoscrizione sono allegate al presente Prospetto e possono essere richieste anche all'Amministrazione Centrale o a un Distributore.

#### 10.1.1 Versamento in unica soluzione

La prima sottoscrizione di Azioni da parte di un investitore deve essere presentata per iscritto o via fax all'Amministrazione Centrale in Lussemburgo o a un Distributore, come indicato nel modulo di sottoscrizione (il "**Modulo di Sottoscrizione**"). Le sottoscrizioni di Azioni successive possono essere presentate per iscritto o via fax all'Amministrazione Centrale. La Società si riserva il diritto di respingere, interamente o parzialmente, qualsiasi sottoscrizione senza dover fornire alcuna spiegazione.

Ciascuno dei sottoscrittori congiunti deve firmare il Modulo di Sottoscrizione, a meno che non sia fornita una procura accettabile per la Società.

L'investimento minimo iniziale e la successiva partecipazione minima per ciascuna Classe di Azioni di ciascun Comparto sono specificati nell'Appendice C. Il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione, rinunciare o modificare questi limiti minimi.

Le sottoscrizioni di Azioni in un Comparto ricevute dall'Amministrazione Centrale nel Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione (definito nella Sezione 17 "Valore Netto d'Inventario"), prima del termine ultimo per la sottoscrizione del relativo Comparto, ovvero le ore 14:00 in Lussemburgo ("**Termine Ultimo per la Sottoscrizione del Comparto**"), saranno elaborate in quel Giorno di Valutazione utilizzando il Valore Netto d'Inventario per Azione determinato in tale Giorno di Valutazione, sulla base degli ultimi prezzi disponibili in Lussemburgo (si rimanda alla Sezione 17 "Valore Netto di Inventario").

Le sottoscrizioni ricevute dall'Amministrazione Centrale dopo tale termine saranno elaborate nel successivo Giorno di Valutazione, sulla base del Valore Netto d'Inventario determinato in tale Giorno di Valutazione.

Se le sottoscrizioni avvengono attraverso un Distributore, il tempo limite può essere diverso. A nessun Distributore è consentito trattenere ordini di sottoscrizione per trarre benefici personali da una variazione di prezzo. Gli investitori devono tener presente che potrebbero non essere in grado di acquistare o riscattare Azioni attraverso un Distributore nei giorni in cui tale Distributore non è operativo. Esclusivamente per i versamenti successivi, gli investitori che sottoscrivono tramite specifici Distributori possono essere autorizzati a sottoscrivere Azioni tramite mezzi di comunicazione a distanza in conformità alle leggi ed ai regolamenti dei relativi Paesi di distribuzione. Se il mezzo di comunicazione a distanza utilizzato è Internet, anche la sottoscrizione iniziale può essere autorizzata, a specifiche condizioni. Queste domande di sottoscrizione saranno trasmesse all'Amministrazione Centrale in Lussemburgo per iscritto. Gli investitori che sottoscrivono Azioni facendo domanda direttamente all'Amministrazione Centrale in Lussemburgo non possono utilizzare questi mezzi di comunicazione a distanza.

#### 10.1.2 Piano pluriennale d'investimento

Oltre alla procedura di sottoscrizione mediante versamento in unica soluzione descritta più sopra (nel prosieguo "**Sottoscrizione Mediante Versamento in Unica Soluzione**"), gli investitori possono anche effettuare le sottoscrizioni attraverso piani pluriennali d'investimento (nel prosieguo "**Piani**").

Le sottoscrizioni effettuate sotto forma di Piano possono essere assoggettate a condizioni diverse (ad esempio numero, frequenza e importo dei versamenti, schema commissionale) rispetto a quelle della Sottoscrizione mediante Versamento in Unica Soluzione, fatto salvo che tali condizioni non siano meno favorevoli o più restrittive per la Sicav.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'importo della sottoscrizione sia inferiore all'importo minimo applicabile alla Sottoscrizione mediante Versamento in Unica Soluzione.

I termini e le condizioni dei Piani offerti ai sottoscrittori sono dettagliatamente descritti in documenti separati consegnati ai sottoscrittori nei Paesi dove il piano è eventualmente disponibile. L'ultima versione del Prospetto, i rendiconti semestrali e

annuali sono allegati a tali documenti, o all'interno degli stessi viene spiegato come ricevere il Prospetto e i rendiconti semestrali ed annuali.

I termini e le condizioni del Piano non possono interferire con il diritto di ogni sottoscrittore di riscattare le proprie Azioni come previsto nel paragrafo "Rimborso di Azioni".

Le spese e le commissioni prelevate all'atto della sottoscrizione del Piano non possono essere superiori a un terzo dell'importo totale pagato dagli investitori durante il primo anno di accumulo.

#### 10.2 Procedura di pagamento

Il pagamento delle Azioni deve pervenire alla Banca Depositaria entro tre Giorni Lavorativi Lussemburghesi (definiti alla Sezione 17 "Valore Netto di Inventario") successivi al Giorno di Valutazione applicabile (ad eccezione della specifica procedura di pagamento descritta all'Appendice C).

In assenza di specifiche istruzioni, la valuta per il pagamento delle Azioni di ciascuna Classe sarà la Valuta di Riferimento. Su richiesta scritta da parte dell'azionista, la valuta per il pagamento delle Azioni potrà essere anche l'Altra valuta di denominazione, se del caso. Inoltre, con il consenso dell'Amministrazione Centrale, un sottoscrittore può effettuare il pagamento in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. L'Amministrazione Centrale provvederà alle operazioni valutarie necessarie a convertire le somme relative alla sottoscrizione dalla valuta di sottoscrizione (la "**Valuta di Sottoscrizione**") alla Valuta di Riferimento o all'Altra valuta di denominazione (se del caso) del relativo Comparto. Tale operazione in valuta sarà effettuata presso la Banca Depositaria o un Distributore a spese e a rischio del sottoscrittore. Le operazioni valutarie possono ritardare l'emissione di Azioni, perché l'Amministrazione Centrale potrebbe scegliere, a propria discrezione, di ritardare l'esecuzione delle operazioni in valuta estera fino al ricevimento di fondi disponibili.

Le istruzioni per la sottoscrizione sono allegate al presente Prospetto e possono essere richieste anche all'Amministrazione Centrale o a un Distributore.

Se il pagamento delle Azioni (descritto al paragrafo 10.1, "Procedura di Sottoscrizione") non è effettuato puntualmente, (o se non perviene un Modulo di Sottoscrizione compilato per una sottoscrizione iniziale), la relativa emissione di Azioni può essere annullata, e al sottoscrittore potrebbe essere richiesto di rimborsare alla Società e/o al Distributore eventuali perdite subite in relazione a tale annullamento.

#### 10.3 Notifica dell'Operazione

Al sottoscrittore (o al suo agente designato, se richiesto dal sottoscrittore) viene inviata, per posta ordinaria e appena possibile dopo il relativo Giorno di Valutazione, una dichiarazione di conferma con tutti i dettagli dell'operazione. Ai sottoscrittori si consiglia di controllare sempre la dichiarazione per accertarsi che l'operazione sia stata accuratamente registrata.

Qualora una sottoscrizione sia parzialmente o interamente respinta, il denaro pagato o il saldo sarà restituito immediatamente al sottoscrittore, per posta o mediante bonifico bancario, a rischio del sottoscrittore e senza interessi.

#### 10.4 Rifiuto di una Sottoscrizione

La Società può respingere, integralmente o parzialmente, una sottoscrizione, nel qual caso il denaro pagato o il saldo sarà restituito immediatamente al sottoscrittore, per posta o mediante bonifico, a rischio del sottoscrittore e senza interessi. Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento e a sua completa discrezione, senza responsabilità e senza preavviso, interrompere l'emissione e la vendita di Azioni di qualsiasi Classe in uno o più Comparti.

#### 10.5 Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Sporco

In conformità alla Legge del Lussemburgo del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e successive modifiche, e alle Circolari della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* o “**CSSF**”, sono stati imposti *inter alia* degli obblighi agli OIC e ai professionisti del settore finanziario al fine di prevenire l'utilizzo di OIC per il riciclaggio di denaro sporco. In tale contesto è stata imposta una procedura di identificazione degli investitori. Nel caso di persone fisiche il Modulo di Sottoscrizione deve essere accompagnato da una copia autenticata del passaporto o della carta d'identità del sottoscrittore, nel caso di persone giuridiche viene richiesta una copia dello statuto del sottoscrittore e, laddove possibile, di un estratto del Registro o una copia di altri documenti accettabili nel pertinente Paese da parte del Financial Action Task Force (*Groupe d'Action Financière*, il “**GAFI**”) a verifica dell'identità e dell'indirizzo di tale persona fisica o giuridica in conformità alle norme GAFI.

Alla procedura di identificazione deve ottemperare l'Amministrazione Centrale (o il relativo agente competente dell'Amministrazione Centrale) nel caso di sottoscrizioni dirette alla Società e nel caso di sottoscrizioni ricevute dalla Società da un intermediario residente in un Paese che non impone a tale intermediario l'obbligo di identificare gli investitori equivalente a quello richiesto ai sensi delle Leggi del Lussemburgo per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco.

È generalmente accettato il fatto che i professionisti del settore finanziario residenti in un Paese che ha ratificato le conclusioni del GAFI sono considerati intermediari soggetti ad un obbligo di identificazione equivalente a quello richiesto ai sensi della Legge del Lussemburgo.

L'Amministrazione Centrale può richiedere i documenti aggiuntivi che reputa necessari al fine di stabilire l'identità degli investitori o dei beneficiari.

Le informazioni fornite dalla Società in questo contesto sono raccolte soltanto ai fini della conformità alle norme antiriciclaggio.

### 11. RIMBORSO DI AZIONI

#### 11.1 Procedura di Rimborso

Gli azionisti che desiderano che la Società rimborsi tutte o parte delle proprie Azioni possono farne richiesta per fax o per lettera all'Amministrazione Centrale o a un Distributore.

La richiesta di rimborso delle Azioni deve contenere:

- il numero di Azioni che l'azionista intende riscattare e
- la Classe e i Comparti dai quali le Azioni devono essere riscattate.

Inoltre, la richiesta di rimborso deve contenere, se del caso:

- istruzioni sul fatto che l'azionista intenda richiedere il rimborso delle Azioni al Valore netto d'inventario nella Valuta di Riferimento o, se disponibile, nell'Altra valuta di denominazione, e
- la valuta nella quale l'azionista desidera ricevere l'importo da rimborsare.

Inoltre, la richiesta di rimborso deve contenere anche i dettagli personali dell'azionista e il suo Codice d'Identificazione. La mancata presentazione delle informazioni sopra indicate può comportare ritardi nella richiesta di rimborso, durante la fase di verifica presso l'azionista.

Le richieste di rimborso devono essere debitamente firmate da tutti gli azionisti registrati, salvo il caso di azionisti registrati come proprietari che abbiano presentato alla Società adeguata procura.

Le richieste di rimborso da un Comparto ricevute dall'Amministrazione Centrale il Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione e prima del termine ultimo per il rimborso del relativo Comparto, cioè le ore 14:00 in Lussemburgo ("**Termine Ultimo per il Rimborso del Comparto**"), saranno elaborate in quel Giorno di Valutazione utilizzando il Valore Netto d'Inventario per

Azione determinato in quel Giorno di Valutazione sulla base degli ultimi prezzi disponibili a Lussemburgo (come indicato all'Articolo 17 "Valore Netto d'Inventario"). Le richieste di rimborso ricevute dall'Amministrazione Centrale dopo il Termine Ultimo per il Rimborso del Comparto saranno elaborate nel Giorno di Valutazione successivo, sulla base del Valore Netto d'Inventario per Azione determinato in quel Giorno di Valutazione.

Se le richieste di rimborso vengono presentate a un Distributore è possibile applicare limiti di tempo differenziati. In questi casi il Distributore informerà l'azionista interessato della relativa procedura di rimborso, nonché del limite di tempo entro il quale deve pervenire tale richiesta di rimborso. Al Distributore non è consentito trattenere gli ordini di rimborso per trarre benefici personali da una variazione di prezzo. Gli azionisti devono tener presente che potrebbero non essere in grado di riscattare Azioni attraverso un Distributore nei giorni in cui tale Distributore non è operativo.

Gli investitori che richiedono un rimborso tramite specifici Distributori possono essere autorizzati a richiedere il rimborso tramite mezzi di comunicazione a distanza in conformità alle leggi ed ai regolamenti dei relativi Paesi di distribuzione. Queste richieste di rimborso saranno trasmesse all'Amministrazione Centrale in Lussemburgo per iscritto. Gli investitori che richiedono il rimborso di Azioni facendo domanda direttamente all'Amministrazione Centrale in Lussemburgo non possono utilizzare questi mezzi di comunicazione a distanza.

#### 11.2 Procedure di pagamento

Il pagamento delle Azioni sarà effettuato entro cinque Giorni Lavorativi Lussemburghesi dal relativo Giorno di Valutazione per tutti i Comparti (ad eccezione della specifica procedura di pagamento descritta all'Appendice C), a condizione che tutti i documenti necessari al rimborso, ad esempio gli eventuali certificati azionari fisici, siano pervenuti alla Società, e a condizione che non vi siano limitazioni legali, ad esempio controlli valutari o limitazioni ai movimenti di capitale o altre circostanze fuori dal controllo della Banca Depositaria, che rendano impossibile o impraticabile il trasferimento dell'importo del rimborso nel Paese in cui la richiesta di rimborso è stata presentata.

In assenza di specifiche istruzioni i rimborsi saranno effettuati nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto/Classe di Azioni. Gli azionisti possono chiedere, per iscritto, al momento dell'invio della richiesta di rimborso, di ricevere l'importo del rimborso in un'altra Valuta di Denominazione, se disponibile, o (con il consenso dell'Amministrazione Centrale) in un'altra valuta liberamente convertibile (la "**Valuta di Rimborso**"). In tale ultimo caso l'Amministrazione Centrale provvederà all'operazione valutaria richiesta per convertire l'importo del rimborso dalla Valuta di Riferimento o altra Valuta di Denominazione del relativo Comparto/Classe di Azioni nella relativa Valuta di Rimborso. Tale operazione valutaria sarà effettuata presso la Banca Depositaria o un Distributore, a spese dell'azionista interessato.

Al momento del pagamento del Prezzo di Rimborso le Azioni corrispondenti saranno cancellate immediatamente dal Registro delle Azioni della Società. Le tasse, commissioni e altre imposte sostenute nei rispettivi Paesi in cui le Azioni vengono vendute saranno a carico degli azionisti.

#### 11.3 Notifica dell'Operazione

All'azionista sarà inviata per posta ordinaria una lettera di conferma contenente i dettagli sui proventi derivanti dal rimborso dovuti appena ragionevolmente possibile dopo la determinazione del Prezzo di Rimborso delle Azioni che vengono rimborsate. Si consiglia agli Azionisti di verificare la notifica per accertarsi che l'operazione sia stata accuratamente registrata. I proventi derivanti dal rimborso saranno al netto di eventuali Commissioni di Rimborso applicabili. Il calcolo di tali proventi sarà arrotondato per difetto con due decimali, e la Società avrà diritto al conguaglio.

In caso di richieste di rimborso eccessivamente numerose, la Società potrà decidere di ritardare l'esecuzione di tali richieste fino a quando le attività corrispondenti della Società non saranno state vendute senza inutili ritardi.

#### 11.4 Limitazioni al Rimborso

La Società non è tenuta ad evadere richieste di rimborso di Azioni (i) se si riferiscono ad Azioni con valore inferiore a metà dell'importo minimo di partecipazione in un Comparto, come illustrato in dettaglio per ciascun Comparto nell'Appendice C, o (ii) se dopo il rimborso l'azionista rimarrebbe con un residuo di Azioni di valore inferiore all'attuale investimento minimo in un Comparto, come illustrato in dettaglio per ciascun Comparto nell'Appendice C, nel qual caso la Società può decidere di trattare tali richieste come richieste di rimborso dell'intera partecipazione residua dell'azionista in tale Comparto.

#### 11.5 Rimborso obbligatorio

Qualora la Società dovesse in qualsiasi momento scoprire che le Azioni sono possedute, individualmente o in comproprietà con altri soggetti, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Escluso, il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione e senza responsabilità, procedere al rimborso obbligatorio delle Azioni, al Prezzo di Rimborso determinato come sopra descritto, dopo un preavviso di dieci giorni, e al momento del rimborso il Soggetto Escluso cesserà di essere detentore di tali Azioni. La Società potrà richiedere ad un azionista di fornire qualsiasi informazione che riterrà necessaria a stabilire se tale detentore di Azioni è o sarà un Soggetto Escluso.

### 12. CONVERSIONE DI AZIONI IN AZIONI DI UN ALTRO COMPARTO

#### 12.1 Procedura di conversione

La conversione di Azioni fra Classi diverse non è possibile.

All'interno di una data Classe gli azionisti possono convertire tutte o parte delle proprie Azioni di un Comparto (il "**Comparto Originale**") in Azioni di uno o più Comparti (il "**Nuovo Comparto**"), mediante richiesta scritta o via fax all'Amministrazione Centrale o a un Distributore, specificando quali Azioni devono essere convertite e in quali Comparti. Gli azionisti devono allegare alla richiesta eventuali certificati azionari fisici.

La richiesta di conversione deve contenere il numero di Azioni che l'azionista desidera convertire. Inoltre, la richiesta di conversione deve contenere anche i dettagli personali dell'Azionista e il suo Codice d'Identificazione.

La richiesta di conversione deve essere debitamente firmata dall'azionista registrato, fatto salvo il caso di azionisti in comproprietà che abbiano fornito alla Società adeguata procura.

La mancata presentazione di queste informazioni può comportare ritardi nella richiesta di conversione.

Gli azionisti devono tener presente che, se una richiesta di conversione si riferisce ad una parziale conversione di una partecipazione esistente, e la restante quota di partecipazione è inferiore al requisito minimo descritto al paragrafo 11.4 in "Limitazioni al Rimborso", la Società non è tenuta ad evadere tale richiesta di conversione.

Le richieste di conversione fra Comparti ricevute dall'Amministrazione Centrale il Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione prima del termine ultimo per la conversione del relativo Comparto, ovvero le ore 14:00 di Lussemburgo (il "**Termine Ultimo per la Conversione del Comparto**"), vengono elaborate in quel Giorno di Valutazione utilizzando il Valore Netto d'Inventario per Azione, determinato in quel Giorno di Valutazione sulla base degli ultimi prezzi disponibili a Lussemburgo (come indicato alla Sezione 17 "Valore Netto di Inventario").

Se le richieste di conversione vengono fatte ad un Distributore, è possibile applicare limiti di tempo differenziati. In questi casi il Distributore informerà l'azionista in questione della relativa procedura di conversione, nonché del limite di tempo entro il quale deve pervenire la richiesta. Gli azionisti devono tener presente che potrebbero non essere in grado di convertire Azioni attraverso un Distributore nei giorni in cui tale Distributore non è operativo.

Gli investitori che richiedono una conversione tramite specifici Distributori possono essere autorizzati a richiedere la conversione tramite mezzi di comunicazione a distanza in conformità alle leggi ed ai regolamenti dei relativi Paesi di distribuzione. Queste richieste di conversione saranno trasmesse all'Amministrazione Centrale in Lussemburgo per iscritto. Gli investitori che richiedono la conversione di Azioni facendo domanda direttamente all'Amministrazione Centrale in Lussemburgo non possono utilizzare questi mezzi di comunicazione a distanza.

Le richieste di conversione ricevute dall'Amministrazione Centrale dopo il Termine Ultimo per la Conversione del Comparto in un Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione, o in un qualsiasi giorno non lavorativo precedente il Giorno di Valutazione, saranno elaborate nel Giorno di Valutazione successivo, sulla base del Valore Netto d'Inventario per Azione determinato in tale Giorno di Valutazione.

Il tasso al quale tutte o parte delle Azioni di un Comparto Originale vengono convertite in Azioni di un Nuovo Comparto è determinato in base alla seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C \times D) \times (1 - E)}{F}$$

dove:

- A è il numero di Azioni da assegnare al Nuovo Comparto.
- B è il numero di Azioni del Comparto Originale da convertire.
- C è il Valore Netto d'Inventario per Azione della relativa Classe di Azioni del Comparto Originale determinato nel relativo Giorno di Valutazione.
- D è il tasso effettivo di cambio del giorno interessato in relazione alla Valuta di Riferimento del Comparto Originale e alla Valuta di Riferimento del Nuovo Comparto, ed è pari a 1 in relazione a conversioni fra Comparti denominati nella stessa Valuta di Riferimento.
- E è la percentuale della Commissione di Conversione da pagare per ciascuna Azione.
- F è il Valore Netto d'Inventario per Azione della relativa Classe di Azioni del Nuovo Comparto, determinato nel relativo Giorno di Valutazione, più eventuali tasse, commissioni o altre competenze.

#### 12.2 Notifica dell'Operazione

Effettuata la conversione, la Società comunicherà all'azionista in questione il numero di Azioni del Nuovo Comparto ottenute dalla conversione e il relativo prezzo. Nel Nuovo Comparto saranno emesse frazioni di Azioni a tre decimali, e la Società avrà diritto al conguaglio.

#### 12.3 Servizio di conversione programmata

Ogni azionista che non abbia richiesto l'emissione di certificati azionari avrà diritto a richiedere alla Società di procedere periodicamente alla conversione automatica delle Azioni di un Comparto in Azioni di uno o più altri Comparti (Servizio di conversione programmata). Tale servizio sarà soggetto ai termini e alle condizioni indicati nel modulo di richiesta consegnato ai sottoscrittori nei paesi in cui

tale servizio è disponibile. Le istruzioni dell'Azionista dovranno contenere i suoi dati personali, il Codice d'identificazione e il numero di Azioni che desidera convertire.

**13. SOSPENSIONE TEMPORANEA DI SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI**

L'emissione di Azioni e il diritto di chiedere il rimborso o la conversione di Azioni della Società saranno sospesi durante il periodo in cui la Società, in conformità alle facoltà conferite dallo statuto, nonché secondo quanto riportato al paragrafo 17.2 "Sospensione temporanea della Determinazione del Valore Netto d'Inventario per Azione", sospende il calcolo del Valore Netto d'Inventario del Comparto interessato. La sospensione sarà comunicata ai sottoscrittori e a tutti gli azionisti che richiedono il rimborso o la conversione di Azioni. L'annullamento di una sottoscrizione o di una richiesta di rimborso o di conversione avrà effetto soltanto se perviene all'Amministrazione Centrale, per lettera o via fax, prima della fine del periodo di sospensione; in caso contrario la sottoscrizione, il rimborso e la conversione non ritirati saranno elaborati il primo Giorno di Valutazione successivo alla fine del periodo di sospensione, sulla base del Valore Netto d'Inventario per Azione determinato in tale Giorno di Valutazione.

**14. LATE TRADING E MARKET TIMING**

**14.1 Late Trading**

La Società determina il prezzo delle proprie Azioni a termine. Ciò significa che non è possibile conoscere in anticipo il Valore Netto di Inventario per Azione a cui le Azioni saranno acquistate o vendute (ad eccezione di eventuali Commissioni di Sottoscrizione o Rimborso, come indicato di seguito). Le richieste di sottoscrizione dovranno essere ricevute e accettate per ciascun Comparto in conformità al Termine Ultimo per la Sottoscrizione del Comparto.

**14.2 Market Timing**

La Società non è interessata a investitori che intendono eseguire investimenti con un orizzonte temporale di breve termine. Non sono ammesse attività che possono danneggiare gli interessi degli azionisti della Società (per esempio azioni che compromettano le strategie di investimento o comportino un impatto sulle spese) quali il market timing o l'uso della Società come veicolo di negoziazione a breve termine o per importi eccessivi.

Pur riconoscendo il diritto legittimo degli azionisti di adeguare periodicamente i propri investimenti, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di intervenire, a sua discrezione, per impedire tali attività qualora ritenga che esse possano nuocere alla Società o ai suoi azionisti.

Di conseguenza, se il Consiglio di Amministrazione ritiene o sospetta che un azionista sia coinvolto in tali attività, esso potrà sospendere, annullare, rifiutare o gestire in altro modo le domande di sottoscrizione o conversione di tale azionista e adottare qualunque misura o provvedimento ritenuto appropriato o necessario per tutelare la Società e i suoi azionisti.

**15. PROCEDURE PER SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI CHE RAPPRESENTANO IL 10% O PIÙ DI UN COMPARTO**

Qualora il Consiglio di Amministrazione valuta che è dannoso per gli azionisti della Società accettare sottoscrizioni di Azioni di un Comparto che rappresentino oltre il 10% delle attività nette del Comparto stesso, può posticipare l'accettazione di tale sottoscrizione e, consultandosi con il potenziale azionista, può chiedergli di scaglionare la sottoscrizione in un periodo di tempo concordato.

Qualora una richiesta di rimborso o di conversione in relazione a un Giorno di Valutazione rappresenti, individualmente o cumulativamente con altre richieste ricevute, più del 10% delle attività nette di un Comparto, la Società si riserva il

diritto, a propria completa discrezione e senza alcuna responsabilità (nonché secondo il ragionevole parere del Consiglio di Amministrazione, che agisce in tal senso per tutelare al meglio gli interessi degli azionisti esistenti), di ridurre proporzionalmente ciascuna richiesta in relazione a tale Giorno di Valutazione; ciò al fine di garantire che in tale Giorno di Valutazione non sia riscattato o convertito più del 10% delle attività nette del Comparto interessato.

Nella misura in cui a una richiesta di rimborso o conversione non viene dato pieno effetto in tale Giorno di Valutazione in virtù dell'esercizio da parte della Società della sua facoltà di ripartire proporzionalmente le richieste, tale richiesta sarà elaborata, per quanto concerne la parte non evasa, come se si trattasse di una nuova richiesta da parte dell'azionista in questione relativamente al successivo Giorno di Valutazione e, se necessario, ai successivi Giorni di Valutazione, fino a quando la richiesta non sarà stata pienamente evasa.

Per quanto riguarda le richieste di rimborso o di conversione ricevute in relazione a tale Giorno di Valutazione, nella misura in cui saranno ricevute successive richieste relativamente ai successivi Giorni di Valutazione, tali richieste successive saranno posticipate a vantaggio dell'evasione di richieste relative a tale primo Giorno di Valutazione, ma subordinatamente a ciò saranno regolarmente evase come sopra descritto.

## 16. COMMISSIONI

### 16.1 Sottoscrizioni e Rimborso

Qualora specificato in tal senso per i Comparti nell'appendice C, il Consiglio di Amministrazione può emettere una o due Categorie di Azioni, ovvero la Categoria "load" (Categoria "l") e/o la Categoria "backload" (Categoria "b") nell'ambito di ogni Classe di Azioni retail. In tal caso, le Azioni possono essere sottoscritte, ove applicabile, con l'opzione "load" o con l'opzione "backload".

In relazione alle Azioni di Categoria "l", si applica una Commissione di Sottoscrizione (come qui di seguito definita) mentre non si applica una Commissione di Rimborso.

In relazione alle Azioni di Categoria "b", si applica una Commissione di Rimborso (come qui di seguito definita) mentre non si applica una Commissione di Sottoscrizione.

#### 16.1.1 Commissioni di Sottoscrizione

Il prezzo di sottoscrizione (il "**Prezzo di Sottoscrizione**") di ciascuna Classe di Azioni di ciascun Comparto alla data di lancio o durante il Periodo Iniziale di sottoscrizione sarà pari al Prezzo Iniziale di Sottoscrizione (di cui all'Appendice C), più una commissione di sottoscrizione (la "**Commissione di Sottoscrizione**") per le Azioni di Categoria "l" Classe retail fino a un massimo del 3% del Prezzo Iniziale a favore del Distributore. Successivamente, il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Classe di Azioni di ciascun Comparto sarà pari al Valore Netto d'Inventario per Azione (come descritto al paragrafo 10.1 "Procedura di Sottoscrizione"), più un'eventuale Commissione di Sottoscrizione per le Azioni di Categoria "l" Classe Retail fino a un massimo del 3% del Valore Netto d'Inventario per Azione a favore del Distributore. Il saldo del pagamento della sottoscrizione, dopo la detrazione della Commissione di Sottoscrizione applicabile, sarà utilizzato per l'acquisto delle Azioni.

Le tasse, le commissioni e le altre competenze sostenute nei rispettivi Paesi in cui sono vendute le Azioni della Società saranno a carico degli azionisti.

#### 16.1.2 Commissioni di Rimborso

Le Azioni di qualsiasi Classe possono essere riscattate interamente o parzialmente nel Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione, al prezzo di rimborso (il "**Prezzo di Rimborso**") sulla base del Valore Netto

d'Inventario per Azione determinato in tale Giorno di Valutazione, meno una commissione di rimborso (la "**Commissione di Rimborso**") per le Azioni di Categoria "b" Classe Retail, fino a un massimo del 3,5% del Valore Netto d'Inventario per Azione. Tale Commissione di rimborso è applicata a favore di un Distributore. Tuttavia, per alcuni Comparti una parte della Commissione di Rimborso è applicata a favore del Comparto come specificato nell'Appendice C. La Commissione di Rimborso sarà addebitata alle Azioni di Categoria "b" per un massimo di 3 anni a partire dalla data della sottoscrizione. Dopo il periodo di tre anni non sarà applicata la Commissione di Rimborso.

#### 16.2 Commissioni di Conversione

La conversione di Azioni fra Classi diverse non è possibile.

Fatta eccezione per un altro sistema commissionale eventualmente indicato per uno specifico Comparto nell'Appendice C, si applicheranno le seguenti commissioni per la conversione tra la stessa Categoria di Azioni di Comparti diversi.

- Con riferimento alle Azioni di Categoria "1", una Commissione di Conversione fino a un massimo dell'1% del Valore Netto d'Inventario per Azione delle Azioni da convertire.
- Con riferimento alle Azioni di Categoria "b", una Commissione di Conversione fino a un massimo di 35 euro (per conversione in un Comparto diverso).

Per le conversioni tra Azioni di Categoria "1" e "b" si segnala agli azionisti che saranno applicate le Commissioni di Sottoscrizione e di Rimborso abituali della pertinente Categoria.

#### 16.3 Oneri a carico della Società

La Società paga per i vari Comparti una commissione alla Società di Gestione come segue:

- A) Una commissione di gestione (la "**Commissione di gestione**") per Classe di Azioni, come descritto nell'Appendice C. La Commissione di gestione viene calcolata e accantonata in ogni Giorno di Valutazione in base alle attività nette complessive attribuibili alla Classe di azioni pertinente ed è pagabile trimestralmente in via posticipata; la Società di gestione pagherà i Gestori agli Investimenti dalla Commissione di gestione.
- B) Una commissione pari allo 0,18% all'anno delle attività nette medie di ogni Comparto relativamente a tutte le attività amministrative effettuate dalla Società di Gestione, pagabile trimestralmente in via posticipata.
- C) Una commissione di performance (la "**Commissione di performance**") relativamente a determinati Comparti, come indicato nell'Appendice C.

Per ogni Comparto (fatta eccezione per i Comparti Equita Stock Picking, Equita Bilanciato e Short Equities) la commissione di performance sarà calcolata come segue:

La commissione di performance maturerà giornalmente e sarà pagata trimestralmente, in via posticipata, al termine del periodo di performance. Un periodo di performance è l'arco di tempo che va dall'inizio alla fine di ogni trimestre solare.

La commissione di performance relativamente a ciascun Comparto sarà dovuta se la variazione percentuale del Valore Netto d'Inventario per Azione è superiore alla variazione percentuale dell'Indice relativo al Comparto considerato nello stesso periodo di performance prima della deduzione di eventuali commissioni di performance. Il relativo Indice per ciascun Comparto è specificato nell'Appendice C. La commissione di performance sarà altresì dovuta quando la variazione percentuale del Valore Netto d'Inventario per Azione risulta negativa a condizione che tale variazione negativa sia inferiore rispetto alla variazione negativa dell'Indice nello stesso periodo di performance.

Solo per il Comparto Flexible e il Comparto Euro Bond, la commissione di performance sarà dovuta solo se la variazione del Valore Netto d'Inventario per Azione risulterà positiva nel periodo di performance. Se la variazione dell'Indice relativo al Comparto Flexible e al Comparto Euro Bond nel periodo di performance risulta negativa e il Valore Netto d'Inventario per Azione del Comparto Flexible e del Comparto Euro Bond risulta aumentato, sarà dovuta una commissione di performance sull'incremento del Valore Netto d'Inventario per Azione nel periodo di performance.

La commissione di performance per Comparto è calcolata quotidianamente applicando il 25% della differenza fra la variazione percentuale del Valore Netto d'Inventario per Azione e la variazione percentuale dell'Indice pertinente nello stesso periodo di performance, come sopra stabilito, dopo aver dedotto tutte le spese, e prima della deduzione di qualsiasi commissione di performance, al Valore Netto d'Inventario del giorno di calcolo.

Nel caso in cui un azionista chieda il rimborso prima della fine del trimestre solare, eventuali commissioni di performance maturate ma non pagate relativamente a tali Azioni saranno versate l'ultimo Giorno di Valutazione del trimestre pertinente.

Si informano i potenziali investitori che per tutti i Comparti, fatta eccezione per il Comparto Flexible Euro Bond e per il Comparto Euro Bond, può essere dovuta, come descritto sopra nel dettaglio, una commissione di performance anche se il Valore Netto d'Inventario per Azione dovesse diminuire nel periodo di performance, in quanto la commissione di performance sarà dovuta ogni qual volta la variazione del Valore Netto d'Inventario per Azione superi quella del relativo benchmark nel periodo di performance.

Nel caso in cui un azionista chieda il rimborso prima della fine del mese, eventuali commissioni di performance maturate ma non pagate relativamente a tali Azioni saranno versate l'ultimo Giorno di Valutazione del mese pertinente.

Per i Comparti Equita Stock Picking, Equita Bilanciato e Short Equities, il calcolo della commissione di performance sarà effettuato come segue:

Una commissione di performance pari allo 0,007% del Valore Netto d'Inventario del Comparto (dopo aver dedotto tutte le passività e prima della deduzione di qualsiasi commissione di performance) sarà pagabile per ogni variazione percentuale del "rendimento" del Comparto. Con il termine "Rendimento" si intende l'aumento, su base percentuale annua, del Valore Netto d'Inventario per Azione calcolato (dopo aver dedotto tutte le passività e prima della deduzione di qualsiasi commissione di performance) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, rispetto al Valore Netto d'Inventario per Azione dell'ultimo giorno lavorativo del mese corrispondente del trimestre precedente (fatta eccezione per il lancio di un nuovo Comparto, per il quale il Valore Netto d'Inventario per Azione dell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese sarà comparato con il prezzo iniziale per Azione al lancio del Comparto di riferimento finché non sarà possibile compararlo con il Valore Netto d'Inventario per Azione dell'ultimo giorno lavorativo del mese corrispondente del trimestre precedente). L'eventuale commissione di performance è pagabile su base mensile.

Nel caso in cui un azionista chieda il rimborso prima della fine del mese, eventuali commissioni di performance maturate ma non pagate relativamente a tali Azioni saranno versate l'ultimo Giorno di Valutazione del mese pertinente.

La Società di Gestione e/o i Gestori agli Investimenti possono avere il diritto di ricevere soft commission sotto forma di beni e servizi supplementari come consulenza e ricerca, materiale informatico correlato a software specialistico,

metodi e strumenti di performance per il calcolo dei prezzi, abbonamenti a fornitori di informazioni finanziarie o di determinazione dei prezzi. Gli intermediari che forniscono beni e servizi supplementari alla Società di Gestione e/o ai Gestori agli Investimenti possono ricevere ordini per operazioni da parte della Società. I seguenti beni e servizi sono esclusi esplicitamente dalle soft commission: viaggi, costi di alloggio, intrattenimento, beni e servizi attuali correlati alla gestione, uffici, apparecchiature d'ufficio, costi del personale, salari impiegati e tutti gli oneri finanziari. I servizi di soft commission ricevuti dalla Società di Gestione e/o dai Gestori agli Investimenti saranno in aggiunta e non in sostituzione dei servizi da effettuarsi a cura della Società di Gestione e/o dei Gestori agli Investimenti e le commissioni della Società di Gestione e/o dei Gestori agli Investimenti non saranno ridotte in conseguenza della ricezione di tali soft commission. La Società di Gestione e/o i Gestori agli Investimenti utilizzeranno un intermediario che fornisce servizi soft commission unicamente se l'intermediario non è una persona fisica ed eseguirà le operazioni pertinenti sulla base del principio di best execution e se non si rilevano svantaggi di prezzo derivanti dall'utilizzo di tale intermediario. La Società di Gestione e/o i Gestori agli Investimenti o chiunque correlato ad essi non beneficeranno personalmente di un introito finanziario sulle commissioni incassate da intermediari o dealer. La Società di Gestione e/o i Gestori agli Investimenti forniranno alla Società i dettagli delle soft commission effettivamente ricevute su base annuale.

La Società di Gestione pagherà, sulla base delle proprie commissioni i Distributori che possono ridistribuire un importo delle loro commissioni ai subdistributori, dealer, altri intermediari o entità con i quali hanno un contratto di distribuzione.

I Distributori possono inoltre negoziare accordi privati (i cosiddetti "accordi di collaborazione" avendo come parte di tali accordi la Società di Gestione) con un subdistributore, un dealer, altro intermediario o entità, in base ai quali i Distributori sono autorizzati a effettuare pagamenti a o a favore di tale distributore, dealer, altro intermediario o entità che rappresentano una retrocessione di tutte o parte delle commissioni pagate ad essi dalla Società di Gestione.

Fatto salvo quanto altrimenti previsto nell'Appendice C per un Comparto specifico, la Banca depositaria ha la facoltà di ricevere commissioni sulla base delle attività della Società, in conformità all'accordo pertinente tra la Banca depositaria e la Società e alle abituali prassi di mercato. Le commissioni dovute alla Banca depositaria non saranno superiori allo 0,06% all'anno delle attività nette medie del relativo Comparto. Le commissioni sono calcolate e accantonate in ogni Giorno di Valutazione e devono essere versate trimestralmente e in via posticipata.

Tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito della Società (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, la "*taxe d'abonnement*" e le imposte di bollo dovute), gli onorari per i servizi legali e di revisione, i costi delle quotazioni proposte e di mantenimento delle stesse, le spese per la promozione, stampa, reporting e pubblicazione (comprese ragionevoli spese di commercializzazione e pubblicità) di Prospetti, addendum, note esplicative, progetti per l'emissione di titoli, certificato cumulativo se esistente, rendiconti annuali e semestrali, tutte le ragionevoli spese vive sostenute dagli amministratori, le tasse dovute sugli attivi, i diritti di registrazione e le altre spese dovute ad autorità governative o di controllo nelle competenti giurisdizioni, le spese di assicurazione, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di azionisti (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, la richiesta di perizie e la gestione di procedimenti legali) e tutte le altre spese d'esercizio, compresi i compensi per gli amministratori, i fiduciari, le banche corrispondenti, gli agenti per il pagamento locali ed altri agenti utilizzati dalla Società, nonché i costi per la compravendita di beni, gli oneri sulle operazioni ordinarie e le commissioni addebitate dalle banche depositarie o dai loro agenti

(compresi i movimenti di piccola cassa e tutte le ragionevoli spese vive sostenute, vale a dire imposte di bollo, costi di registrazione, imposte sui certificati provvisori, spese per trasporti speciali, ecc.), le usuali commissioni di intermediazione addebitate da banche e intermediari per operazioni su titoli e simili, le spese per interessi e posta, i costi di fax e telex, saranno a carico della Società.

La ripartizione di costi e spese a carico della Società sarà effettuata proporzionalmente alle attività nette di ogni Comparto in conformità allo statuto della Società.

La Società sosterrà le spese di costituzione, comprese le spese di preparazione e stampa del Prospetto, le spese notarili, le spese relative alla registrazione della Società presso le autorità amministrative e borsistiche e ogni altra spesa relativa alla costituzione e al lancio della Sicav. Tali costi sono stimati in circa EUR 75.000 e saranno ammortizzati entro i primi 5 esercizi. Le spese preliminari saranno esclusivamente a carico dei Comparti che saranno lanciati inizialmente. I Comparti successivi sosterranno soltanto le spese preliminari relative al proprio lancio.

## 17. VALORE NETTO D'INVENTARIO

### 17.1 Definizione

Il Valore Netto d'Inventario per Azione di ciascuna Classe di Azioni per ciascun Comparto sarà determinato in ogni Giorno di Valutazione (un "**Giorno di Valutazione**"), che sia un Giorno Lavorativo Lussemburghese (un "**Giorno Lavorativo Lussemburghese**"), definendo come tale ogni giorno lavorativo pieno in Lussemburgo durante il quale le banche sono aperte (fatta salva un'eventuale periodicità diversa di valutazione indicata nell'Appendice C per uno specifico Comparto).

Il Valore Netto d'Inventario per Azione di ciascuna Classe di Azioni in ciascun Comparto sarà espresso nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di emettere il Valore Netto di Inventario per Azione per alcuni Comparti/Classi di Azioni nell'altra Valuta di denominazione, come specificato per ciascun Comparto/Classe di Azioni nell'Appendice C. Il NAV calcolato nell'altra Valuta di denominazione è equivalente al NAV nella Valuta di Riferimento del Comparto convertito al tasso di cambio prevalente. Il Valore Netto d'Inventario per Azione di ciascuna Classe di Azioni in ciascun Comparto viene determinato in ciascun Giorno di Valutazione.

In ogni Giorno di Valutazione il Valore Netto d'Inventario per Azione di ciascuna Classe di Azioni per ciascun Comparto viene determinato dividendo il valore delle attività totali di tale Comparto correttamente attribuibile a tale Classe meno le passività di tale Comparto attribuibili a tale Classe per il numero totale di Azioni di tale Classe in circolazione in tale Giorno di Valutazione.

Il Prezzo di Sottoscrizione e il prezzo di Rimborso delle diverse Classi di Azioni varieranno all'interno di ciascun Comparto in conseguenza della diversa struttura tariffaria e/o politica di distribuzione per ciascuna Classe.

La valutazione del Valore Netto d'Inventario per Azione di ciascuna Classe di Azioni in ciascun Comparto sarà effettuata nel modo seguente.

Le attività della Società dovranno comprendere:

- (i) tutto il denaro contante o in deposito, compresi gli interessi maturati
- (ii) tutti gli effetti e i pagherò a vista e i crediti (ivi compresi i proventi dei titoli venduti ma non consegnati)
- (iii) tutte le obbligazioni, i contratti a termine, i certificati di deposito, i titoli azionari, i titoli obbligazionari, i diritti di sottoscrizione, i warrant, le opzioni ed altri titoli, strumenti finanziari e attività simili possedute o stipulate dalla Società (a condizione che la Società possa effettuare rettifiche coerenti con quanto stabilito nel successivo paragrafo (a) per

- quanto riguarda le oscillazioni del valore di mercato dei titoli causate dalla negoziazione ex-cedola, senza diritti e operazioni similari)
- (iv) tutti i dividendi da azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni immediate di utili dovuti alla Società nella misura in cui sussistano informazioni ragionevolmente disponibili per la Società in merito
  - (v) tutti gli interessi maturati su attività fruttifere possedute dalla Società, salvo quelli da considerarsi già compresi nell'importo nominale di tali attività
  - (vi) le spese di costituzione e impianto della Società, comprese le spese di emissione e distribuzione di Azioni della Società, nella misura in cui le stesse non siano state ammortizzate
  - (vii) il valore di liquidazione di tutti i contratti a termine e di tutte le opzioni di acquisto o di vendita nelle quali la Società abbia una posizione aperta
  - (viii) tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, comprese le spese pagate in anticipo

Il valore delle suddette attività sarà calcolato nel modo seguente:

- (i) il valore della liquidità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, dei risconti attivi e dei dividendi e interessi dichiarati o maturati ma non ancora riscossi, sarà ritenuto pari al valore nominale di dette attività, a meno che il pagamento o la riscossione piena di tale valore non dovesse risultare improbabile, nel qual caso si determinerà tale valore dopo uno sconto ritenuto appropriato per rispecchiare l'effettivo valore di tali attività.
- (ii) il valore delle attività finanziarie quotate o negoziate su un Mercato Regolamentato (come definito nell'Appendice A) o un qualsiasi altro mercato regolamentato sarà valutato in base alle loro ultime quotazioni disponibili o, nel caso in cui vi siano più mercati, sulla base delle loro ultime quotazioni sul mercato principale di quell'attività.
- (iii) qualora le attività non siano quotate o negoziate su un Mercato Regolamentato o un qualsiasi altro mercato regolamentato, oppure se, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, l'ultima quotazione disponibile non rifletta l'equo valore di mercato dell'attività in questione, il valore della stessa sarà definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei prezzi di vendita ragionevolmente probabili, calcolati con prudenza e buona fede dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
- (iv) il valore di liquidazione dei contratti future, a termine e di opzione non negoziati sui Mercati Regolamentati o su altri mercati regolamentati sarà il valore netto di liquidazione degli stessi determinato, in conformità alla politica stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in modo coerente per ciascuna tipologia di contratti. Il valore di liquidazione dei contratti future, a termine o di opzione negoziati sui Mercati Regolamentati o su altri mercati regolamentati si baserà sugli ultimi prezzi di liquidazione disponibili per tali contratti sui Mercati regolamentati o su altri mercati regolamentati in cui i contratti future, a termine o di opzione in questione vengono negoziati dalla Società. Ciò a condizione che, se un contratto future, a termine o di opzione non ha potuto essere liquidato nel giorno in cui vengono calcolate le attività nette, la base per determinare il valore di liquidazione di tali contratti sarà il valore che il Consiglio di Amministrazione riterrà equo e ragionevole.
- (v) Il Valore Netto d'Inventario per Azione di un Comparto della Società può essere determinato utilizzando il metodo del costo ammortizzato per tutti gli investimenti con una scadenza a breve nota. Questo implica la valutazione di un investimento al costo, presupponendo successivamente un ammortamento costante alla scadenza di sconti e sovrapprezzi, indipendentemente dall'impatto dell'oscillazione dei tassi d'interesse sul

valore di mercato degli investimenti. Mentre questo metodo garantisce una certa sicurezza nella valutazione, ci possono essere periodi durante i quali il valore, determinato dall'ammortamento, è superiore o inferiore al prezzo che tale Comparto riceverebbe se vendesse l'investimento. Il Consiglio di Amministrazione può continuare ad applicare questo metodo di valutazione, raccomandando modifiche laddove necessario, per garantire che gli investimenti del Comparto interessato siano valutati al loro valore equo, determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione. Se il Consiglio di Amministrazione dovesse ritenere che una deviazione dal costo ammortizzato per Azione potrebbe causare una diluizione eccessiva del valore o risultati inadeguati per gli azionisti, il Consiglio di Amministrazione attuerà le eventuali misure correttive che riterrà appropriate per eliminare o ridurre quanto più ragionevolmente possibile la diluizione o i risultati inadeguati.

- (vi) In linea di principio, il Comparto interessato manterrà nel proprio portafoglio gli investimenti valutati con il metodo dell'ammortamento del costo fino alla loro data di scadenza.
- (vii) Gli swap sui tassi d'interesse saranno valutati al loro valore di mercato stabilito con riferimento alla curva applicabile dei tassi d'interesse. Gli swap legati agli indici e agli strumenti finanziari saranno valutati al loro valore di mercato stabilito con riferimento all'indice o allo strumento finanziario applicabile. La valutazione del contratto di swap legato agli indici o agli strumenti finanziari si baserà sul valore di mercato di tale operazione di swap determinato in buona fede secondo le procedure definite dal Consiglio di Amministrazione.
- (viii) Tutte le altre attività saranno valutate sulla base del valore equo di mercato, determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- (ix) il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione, permettere l'utilizzo di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tali valutazioni rispecchino meglio il valore equo di mercato di qualsivoglia attività della Società.

Le passività della Società comprenderanno:

- (i) tutti i prestiti, gli effetti e i debiti
- (ii) tutti gli interessi maturati sui prestiti della Società (comprese le commissioni maturate per l'impegno ad accordare tali prestiti)
- (iii) tutte le spese amministrative maturate o esigibili (comprese le Commissioni di gestione ed altre commissioni a favore di terzi)
- (iv) tutte le passività note, presenti e future, compresi tutti gli obblighi contrattuali in scadenza relativi a pagamenti in denaro o in natura
- (v) un'adeguata riserva per tasse future, basata sul capitale e sul reddito nel relativo Giorno di Valutazione, calcolato di volta in volta dalla Società, nonché qualsiasi altra eventuale riserva autorizzata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione; e
- (vi) qualsiasi altra passività della Società, di qualsiasi tipo e natura essa sia, ad eccezione degli impegni rappresentati da Azioni della Società. Per valutare l'ammontare di tali passività, la Società considererà tutte le spese da sostenere e tutti i costi sostenuti, che comprenderanno le Commissioni Globali, i compensi dovuti ai propri amministratori (comprese tutte le ragionevoli spese vive), ai consulenti agli investimenti (se del caso), ai gestori degli investimenti o subgestori, ai contabili, alla banca depositaria, agli agenti amministrativi, agli agenti corrispondenti, agli agenti domiciliatari, agli agenti incaricati dei pagamenti, ai conservatori di registro, agli agenti di trasferimento, ai rappresentanti permanenti nei paesi di registrazione, ai distributori, agli amministratori fiduciari, ai mandatari,

alle banche corrispondenti ed altri agenti alle dipendenze della Società, nonché le spese di assistenza legale e di revisione contabile, i costi per le proposte e per il mantenimento delle quotazioni, le spese promozionali, di stampa, di reporting e di pubblicazione (comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità, di preparazione, traduzione e stampa in diverse lingue) di prospetti, addendum, note esplicative, progetti per l'emissione di titoli, rendiconti annuali e semestrali, tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito della Società (in particolar modo la "taxe d'abonnement" e le imposte di bollo dovute), i diritti di registrazione ed altre spese dovute ad autorità governative e di controllo nelle competenti giurisdizioni, le spese di assicurazione, le spese straordinarie sostenute nell'interesse degli azionisti (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, la richiesta di perizie e la gestione di procedimenti legali) e tutte le altre spese d'esercizio, compresi i costi per la compravendita di beni, gli oneri sulle operazioni ordinarie e le commissioni addebitate dalle banche depositarie e dai loro agenti (comprese i movimenti di piccola cassa e tutte le ragionevoli spese vive sostenute, quali imposte di bollo, costi di registrazione, imposte sui certificati provvisori, spese per trasporti speciali, ecc.), le usuali commissioni di mediazione addebitate da banche ed intermediari per operazioni su titoli, spese per interessi, posta, telefono, facsimile e telex. La Società può calcolare le spese amministrative e di altro genere, di natura costante o ricorrente, basandosi su stime annuali o per altro periodo temporale e le può accantonare in proporzioni eguali per uno qualsiasi di questi periodi.

Le attività nette della Società sono in qualsiasi momento pari al totale delle attività nette dei diversi Comparti.

Nel calcolare il Valore Netto d'Inventario per Azione, costi e ricavi sono considerati come se maturassero giornalmente.

#### 17.2 Sospensione Temporanea della Determinazione del Valore Netto d'Inventario per Azione

Al verificarsi delle seguenti circostanze, la Società può sospendere la determinazione del Valore Netto d'Inventario di uno o più Comparti, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione di Classi di Azioni:

- (i) nel periodo in cui una delle borse o altri mercati principali, nei quali è quotata o scambiata una parte consistente degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto, è chiusa in giorni non festivi, o nei periodi in cui le contrattazioni sono soggette a restrizioni o sono sospese, purché tali restrizioni o sospensioni influenzino la valutazione degli investimenti della Società attribuibili al Comparto in esse quotato.
- (ii) durante una congiuntura economica che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, determini uno stato d'emergenza che renda impossibile la disponibilità o la valutazione delle attività della Società attribuibili ad un Comparto.
- (iii) durante un'interruzione dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore di un investimento di un Comparto, o i prezzi o valori correnti in borse o altri mercati relativamente ad attività attribuibili a tale Comparto;
- (iv) durante un periodo in cui la Società non è in grado di ottenere il rimpatrio dei fondi per poter pagare il rimborso di Azioni del Comparto o durante il quale, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il trasferimento di fondi da utilizzare per la realizzazione o acquisizione di investimenti o per pagamenti relativi al rimborso di Azioni non possa essere effettuato a tassi di cambio normali;

- (v) quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi di un investimento posseduto dalla Società e attribuibile ad un Comparto non possono essere prontamente o accuratamente verificati; o
- (vi) al momento della pubblicazione di una convocazione di assemblea generale degli azionisti ai fini dello scioglimento della Società.

La sospensione della determinazione del Valore Netto d'Inventario di un Comparto non avrà alcun effetto sulla determinazione del Valore Netto d'Inventario per Azione, né sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione di Azioni di altri Comparti non sospesi.

Qualsivoglia richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione deve intendersi come irrevocabile nel caso di sospensione della determinazione del Valore Netto d'Inventario per Azione.

L'avviso relativo all'inizio o alla fine del periodo di sospensione sarà pubblicato su un giornale lussemburghese e su altri giornali scelti dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulle pubblicazioni ufficiali specifiche per i paesi nei quali le Azioni della Società vengono vendute. Le autorità di controllo del Lussemburgo e le autorità competenti degli stati membri dell'Unione Europea in cui le Azioni della Società vengono commercializzate saranno informate di tali sospensioni. Nello stesso modo saranno avvisati i sottoscrittori o azionisti, a seconda che richiedano la sottoscrizione, la conversione o il rimborso di Azioni nel Comparto interessato.

## 18. REGIME FISCALE – DIRITTO APPLICABILE

### 18.1 La Società

Alla data del presente Prospetto la Società non è assoggettata ad alcuna imposta lussemburghese tranne che quella una tantum per un importo pari a 1.250 euro pagata al momento dell'iscrizione ed alla "*taxe d'abonnement*" annuale, calcolata e dovuta alla fine di ciascun trimestre pari allo 0,01% delle attività nette della Classe o del Comparto relativamente alle Classi di Azioni (Classi A, B e C) o ai Comparti riservati ad investitori istituzionali o per i Comparti Riserva. Per le Classi di Azioni o i Comparti offerti agli investitori retail (Classe D), la "*taxe d'abonnement*" annuale sarà pari allo 0,05% delle attività nette della Classe o del Comparto relativo.

I redditi da dividendi e interessi ricevuti dalla Società possono essere soggetti a ritenuta d'acconto con aliquote variabili. Tali ritenute d'acconto non sono di solito recuperabili. I Comparti possono essere soggetti ad altre tasse estere.

### 18.2 Azionisti

Fatte salve le disposizioni di cui alla successiva sezione 18.3, gli azionisti non sono soggetti a plusvalenze, imposte sul reddito o ritenute d'acconto in Lussemburgo (ad eccezione di alcune tipologie di azionisti, ad esempio degli azionisti domiciliati, residenti o con sede stabile nel Lussemburgo).

### 18.3 La Direttiva UE sul Risparmio

#### 18.3.1 Principi generali

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea ha adottato una nuova direttiva relativa alla tassazione del risparmio (la "Direttiva UE sul Risparmio"). La Direttiva UE sul Risparmio è applicata dagli Stati membri a partire dal 1° luglio 2005 ed è stata recepita in Lussemburgo con la legge del 21 giugno 2005 (la "Legge"). In base alla Direttiva UE sul Risparmio, ogni Stato Membro è tenuto a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro i dettagli del pagamento degli interessi e di altri redditi simili versati dall'agente incaricato dei pagamenti ai sensi della Direttiva UE sul Risparmio a un soggetto o ad alcuni tipi di

entità definite “entità residuali” residenti nell'altro Stato Membro (o in dipendenze e territori correlati).

Tuttavia, per un periodo provvisorio, Austria e Lussemburgo possono attuare un sistema di comunicazione delle informazioni opzionale, in base al quale se un beneficiario non ottempera a una delle due procedure di comunicazione delle informazioni, lo Stato Membro imporrà una ritenuta d'acconto sui pagamenti nei confronti di tale beneficiario. Il sistema delle ritenute d'acconto si applicherà per un periodo di transizione durante il quale l'aliquota della ritenuta sarà del 15% dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2008, del 20% dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2011 e del 35% dal 1° luglio 2011. Il periodo di transizione inizia il 1° luglio 2005 e termina alla fine del primo esercizio fiscale successivo all'accordo da parte di determinati paesi extra UE allo scambio di informazioni relative a tali pagamenti. Si rimanda alla “*Direttiva dell'Unione Europea sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento degli interessi (Direttiva del Consiglio 2003/48/CE)*”.

Inoltre a partire dal 1° luglio 2005, alcuni paesi extra UE (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino) e alcune dipendenze o territori correlati di certi Stati Membri hanno concordato di adottare provvedimenti simili (la fornitura di informazioni o la ritenuta provvisoria) in relazione ai pagamenti effettuati da un agente incaricato dei pagamenti nell'ambito della propria giurisdizione nei confronti di, o incassati da tale agente per i pagamenti per, un soggetto o un'entità residuale in uno Stato Membro. Inoltre, il Lussemburgo ha sottoscritto degli accordi per la fornitura reciproca di informazioni o per la ritenuta d'acconto provvisoria con alcune dipendenze o territori correlati (Jersey, Guernsey, Isola di Man, Montserrat, Isole Vergini britanniche, Antille olandesi e Aruba) in relazione ai pagamenti effettuati da un agente incaricato dei pagamenti in Lussemburgo nei confronti di, o incassati da tale agente dei pagamenti per, un soggetto o un'entità residuale in uno di questi territori.

### 18.3.2 Norme applicabili ai Comparti

Nel contesto dei fondi lussemburghesi, la Legge considera come interessi (i) il reddito distribuito dai Comparti o (ii) il reddito realizzato attraverso il rimborso, la cessione o il riscatto delle Azioni.

L'impatto della Direttiva UE sul Risparmio sul reddito derivante dalla distribuzione, dal rimborso, dalla cessione o dal riscatto delle Azioni si basa su due principi fondamentali: (i) l'accertamento patrimoniale e (ii) l'approccio di trasparenza.

L'accertamento patrimoniale prevede che: (i) se un Comparto investe il 15% o un importo inferiore delle proprie attività in crediti, le distribuzioni e gli utili derivanti da rimborso, cessione o riscatto delle Azioni non rientrano nella ritenuta d'acconto (regola *de minimis*), (ii) se un Comparto investe più del 15% e fino al 40% delle proprie attività in crediti, le distribuzioni rientrano nell'ambito della ritenuta d'acconto (ma non il rimborso, la cessione o il riscatto di Azioni), e (iii) se un Comparto investe più del 40% delle proprie attività in crediti, gli utili realizzati dalla distribuzione e dal rimborso, cessione e riscatto di Azioni rientrano nell'ambito della ritenuta d'acconto. In base alla Legge, l'accertamento patrimoniale può essere effettuato in riferimento alla politica di investimento di un determinato Comparto e, in mancanza di ciò, in riferimento alla composizione effettiva delle sue attività.

In base all'approccio di trasparenza, quando un dato Comparto rientra nell'ambito della Direttiva UE sul Risparmio in base all'accertamento patrimoniale (vedi sopra), la ritenuta d'acconto si applica sulla porzione delle distribuzioni o degli utili da rimborso, cessione o riscatto derivanti dagli interessi accumulati ricevuti da tale Comparto. Quando un agente incaricato dei pagamenti non possiede informazioni

relative alla proporzione del reddito che deriva dal pagamento degli interessi, l'importo totale del reddito sarà considerato come pagamento di interessi.

18.4 **I potenziali investitori sono invitati ad informarsi ed eventualmente a chiedere una consulenza in materia delle leggi e dei regolamenti, in particolare per quelli relativi al regime fiscale (ma anche quelli relativi ai controlli dei cambi e ai Soggetti Esclusi) applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso, alla conversione e al rimborso di Azioni nel paese di cittadinanza, residenza o domicilio e alla loro situazione fiscale attuale (in particolare in riferimento alla Direttiva UE sul Risparmio) e alla situazione fiscale attuale della Società in Lussemburgo.**

18.5 Diritto applicabile

Il Tribunale distrettuale del Lussemburgo è il foro competente per ogni controversia fra gli azionisti e la Società. È applicabile il diritto lussemburghese. La versione in lingua inglese del Prospetto è quella che fa fede e che sarà prevalente in caso di contraddizioni con una traduzione.

Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto sono basate sulle leggi e sulla prassi corrente in vigore alla data dello stesso nel Granducato di Lussemburgo e sono soggette a variazioni di tali leggi e prassi.

## 19. ASSEMBLEE GENERALI E RENDICONTI

19.1 Assemblee Generali

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà presso la sede legale della Società l'ultimo martedì del mese di aprile di ogni anno (se sarà un giorno festivo per le banche, il successivo Giorno Lavorativo del Lussemburgo), alle ore 11:00. L'avviso di convocazione delle assemblee generali viene inviato per posta a tutti gli azionisti iscritti nel registro degli azionisti, al loro indirizzo registrato, almeno otto giorni prima dell'assemblea generale. Nell'avviso saranno specificati l'ora e il luogo dell'assemblea e le condizioni per l'ammissione. Esso specificherà l'ordine del giorno e farà riferimento ai requisiti previsti dalla legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranza. Secondo quanto richiesto dalla legge lussemburghese, ulteriori avvisi saranno pubblicati nel *Mémorial* e su un quotidiano del Lussemburgo. La Società richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi azionista potrà esercitare pienamente i propri diritti d'investitore direttamente nei confronti della Società, in particolare se l'investitore è iscritto personalmente nel registro degli azionisti della Società, il diritto di partecipare all'assemblea generale degli azionisti. Nel caso in cui un investitore investe nella Società tramite un intermediario che investe nella Società a proprio nome ma per conto dell'investitore, non sarà possibile per l'investitore esercitare alcuni diritti degli azionisti direttamente nei confronti della Società. Gli investitori sono invitati a prendere visione dei loro diritti.

19.2 Rendiconti Annuali e Semestrali

I Rendiconti Annuali certificati e i Rendiconti Semestrali non certificati saranno inviati agli azionisti e saranno messi a disposizione del pubblico presso una delle sedi legali della Società, dell'Amministrazione Centrale e dei Distributori. Il Rendiconto Annuale più recente sarà disponibile per verifica almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale annuale. L'esercizio finanziario della Società termina il 31 dicembre di ogni anno.

La valuta di consolidamento della Società è l'euro ("EUR").

## 20. LIQUIDAZIONE – SCIOGLIMENTO E FUSIONE DI COMPARTI

### 20.1 Scioglimento e Liquidazione della Società

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell'assemblea generale degli azionisti fatti salvi i requisiti di quorum e di maggioranza definiti nello statuto della Società.

Qualora il capitale scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo previsto dalla Legge OIC, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la decisione in merito allo scioglimento della Società all'assemblea generale degli azionisti. L'assemblea generale, per la quale sarà richiesto il quorum, deciderà per maggioranza semplice dei voti delle Azioni presenti e rappresentate all'assemblea.

La decisione in merito allo scioglimento della Società sarà sottoposta all'assemblea generale degli azionisti qualora il capitale risulti inferiore a un quarto del capitale minimo. In tale caso, l'assemblea generale si terrà senza condizioni di quorum e lo scioglimento potrà essere deciso dagli azionisti che detengano un quarto dei voti presenti e rappresentati in tale assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in modo tale che si possa tenere entro 40 giorni dal momento in cui viene accertato che le attività nette della Società sono inferiori, a seconda del caso, ai due terzi o un quarto del minimo legale.

L'emissione di nuove Azioni da parte della Società cesserà alla data di pubblicazione della convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, nella quale sarà proposto lo scioglimento e la liquidazione della Società. L'assemblea generale degli azionisti nominerà uno o più liquidatori per realizzare le attività della Società, soggetti alla supervisione della competente autorità di controllo nel miglior interesse degli azionisti. I liquidatori distribuiranno i proventi della liquidazione di ciascun Comparto, al netto di tutte le spese di liquidazione, fra i detentori di Azioni di ciascuna Classe secondo i rispettivi diritti. Gli importi non rivendicati dagli azionisti alla fine del processo di liquidazione saranno depositati, in conformità alla legge del Lussemburgo, presso la *Caisse de Consignations* del Lussemburgo fino alla prescrizione definita in base alla legge.

### 20.2 Scioglimento di un Comparto

Qualora, per qualsiasi motivo, il valore delle attività di un Comparto scenda ad un livello che il Consiglio di Amministrazione riterrà di volta in volta essere il livello minimo affinché tale Comparto possa essere gestito in modo efficientemente economico, o se un cambiamento nella situazione economica o politica relativa al Comparto interessato determina conseguenze sostanzialmente negative sugli investimenti di tale Comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di offrire agli azionisti di tale Comparto la conversione delle loro Azioni in Azioni di un altro Comparto, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione oppure di procedere al rimborso obbligatorio di tutte le Azioni delle Classi interessate emesse in tale Comparto al Valore Netto d'Inventario per Azione (tenendo conto dei prezzi effettivi di realizzazione degli investimenti e delle spese di realizzazione), determinato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione avrà effetto. La Società diffonderà un avviso scritto ai possessori di Azioni del Comparto interessato prima della data effettiva di rimborso obbligatorio, che indicherà le ragioni e la procedura delle operazioni di rimborso.

Salvo che non sia deciso diversamente nell'interesse degli azionisti o per mantenere condizioni di uguale trattamento tra gli stessi, gli azionisti del Comparto considerato possono continuare a richiedere rimborsi o conversioni delle loro Azioni senza alcun

addebito commissionale (ma tenendo conto degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e delle relative spese di realizzo) prima della data effettiva del rimborso obbligatorio.

Le richieste di sottoscrizione saranno sospese a partire dal momento in cui viene annunciato lo scioglimento, la fusione o il trasferimento del pertinente Comparto.

Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea generale dei detentori di Azioni di un Comparto può riscattare tutte le Azioni emesse in tale Comparto e rimborsare agli azionisti il Valore Netto d'Inventario per Azione delle loro Azioni (tenendo conto dei prezzi effettivi di realizzazione degli investimenti e delle spese di realizzazione) determinato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione avrà effetto. Ai fini di tale assemblea generale degli azionisti non sarà richiesto nessun quorum e la delibera sarà approvata per maggioranza semplice dei presenti e dei rappresentati.

Le attività che non possono essere distribuite ai loro proprietari al momento del rimborso saranno depositate presso la *Caisse de Consignations* per conto dei soggetti aventi diritto.

Tutte le Azioni rimborsate saranno annullate dalla Società.

### 20.3 Fusione, Divisione o Trasferimento di Comparti

In conformità allo statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di fondere o dividere un Comparto o di trasferire uno o più Comparti in un altro OICVM con sede in Lussemburgo o all'estero. In caso di fusione o divisione di Comparti, gli azionisti esistenti dei rispettivi Comparti hanno il diritto di richiedere, senza alcun costo ed entro un mese dalla comunicazione di tale evento, il rimborso delle proprie Azioni. Eventuali fusioni, secondo la definizione fornita nell'articolo 1 (20) della Legge OIC, dovranno essere realizzate in conformità al Capitolo 8 della Legge OIC.

Il Consiglio di Amministrazione deciderà la data di efficacia delle fusioni della Società con altri OICVM ai sensi dell'articolo 66 (4) della Legge OIC.

## 21. INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO

### 21.1 Documenti Disponibili al Pubblico

I seguenti documenti possono essere consultati gratuitamente dagli investitori interessati durante i normali orari d'ufficio (ad eccezione del sabato e delle festività pubbliche), presso la sede legale della Società:

- Statuto della Società
- Contratto/i stipulato/i fra la Società di gestione e la Società
- Contratto stipulato tra la Banca Depositaria e la Società
- Contratto stipulato con l'Amministrazione Centrale
- Contratti stipulati con i Gestori agli Investimenti
- Le performance storiche dei Comparti pubblicate nell'ultimo prospetto semplificato.

### 21.2 Pubblicazione del Valore Netto d'Inventario per Azione

Il Valore Netto d'Inventario per Azione di ciascuna Classe di Azioni per ciascun Comparto viene reso pubblico presso la sede legale della Società ed è disponibile presso gli uffici della Banca Depositaria. La Società provvederà alla pubblicazione di tale informazione nella Valuta di Riferimento o nell'Altra Valuta di denominazione

sui principali giornali finanziari. La Società non accetta alcuna responsabilità per errori o ritardi nella pubblicazione o per la mancata pubblicazione dei prezzi.

## 22. **POLITICA DEI DIVIDENDI**

Nell'Appendice C è indicato se, in relazione ad ogni specifico Comparto, sono previste le Categorie ad accumulo o a distribuzione.

Ogni anno l'assemblea generale degli azionisti deciderà, in base alla proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla destinazione dell'utile netto della Società per ogni Comparto e per le Categorie a distribuzione.

Oltre alle distribuzioni sopra citate, il Consiglio di Amministrazione può decidere di effettuare il pagamento di un acconto sui dividendi nelle forme e condizioni stabilite dalla legge.

Parte o tutto l'utile netto e le plusvalenze realizzate e non realizzate possono essere distribuite, purché dopo tale distribuzione le attività nette della Società siano superiori a 1.250.000 euro. La parte di utile netto annuo che si è deciso di distribuire alle Categorie a distribuzione sarà distribuita in contanti ai detentori delle Azioni a distribuzione.

La parte di utile netto annuo di competenza delle Categorie ad accumulo sarà capitalizzata nel relativo Comparto a beneficio della Categoria ad accumulo.

I dividendi saranno dichiarati nella Valuta di Riferimento di ciascun Comparto ma, a beneficio degli azionisti, il pagamento potrà essere fatto in un'altra valuta richiesta dall'investitore. I tassi di cambio usati per calcolare i pagamenti saranno stabiliti dall'Amministrazione Centrale, facendo riferimento ai tassi normalmente calcolati dalle banche. Tali operazioni in valuta saranno effettuate tramite la Banca Depositaria a spese dell'azionista interessato. In assenza di istruzioni scritte i dividendi saranno pagati nella Valuta di Riferimento del Comparto.

I dividendi che rimarranno non distribuiti per un periodo di cinque anni dalla data di dichiarazione saranno trattenuti e riversati nella Categoria, Classe e Comparto di riferimento.

**APPENDICE A**  
**LIMITI E RESTRIZIONI D'INVESTIMENTO**

Definizioni:

“CSSF” indica la “*Commission de Surveillance du Secteur Financier*”.

“Direttiva 78/660/CEE” indica la Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 basata sull’Articolo 54, paragrafo 3 g) del Trattato e relativa al bilancio annuale di taluni tipi di società, e successive modificazioni.

“Gruppo di Società” indica le società appartenenti allo stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva 83/349/CEE relativa alla redazione del bilancio consolidato, o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti.

“Strumenti del Mercato Monetario” indica gli strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, liquidi e con un valore determinabile in maniera precisa in qualsiasi momento.

“Mercato Regolamentato” indica il mercato così come definito nell’Articolo 4 comma 14 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (la “Direttiva MIFID”).

“Valori Mobiliari” indica:

- Azioni di società e altri titoli equivalenti
- Obbligazioni e altre forme di debiti cartolarizzati (“titoli di debito”)
- Qualsiasi altro titolo negoziabile che preveda il diritto di acquisire tali valori mobiliari attraverso sottoscrizione o scambio

ad esclusione delle tecniche e degli strumenti di cui all’Appendice B.

Per raggiungere gli obiettivi e le politiche d’investimento della Società, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che i seguenti limiti vengano applicati a tutti gli investimenti effettuati dalla Società.

(1) In tutti i Comparti la Società può investire in:

a) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi o negoziati su un Mercato Regolamentato.

b) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati in un altro mercato regolamentato in uno Stato Membro dell’Unione Europea regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

c) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi al listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato non Membro dell’Unione Europea o negoziati in un altro mercato regolamentato situato in uno Stato non Membro dell’Unione Europea regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

d) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di nuova emissione, a condizione che:

➤ tra le condizioni di emissione sia contemplato l’obbligo di presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato tra quelli sopra citati ai punti da a) a c); e

➤ tale ammissione venga concessa entro un anno dall’emissione;

e) Azioni o quote di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva OICVM e/o di altri organismi d’investimento collettivo (OIC) ai sensi della definizione di cui ai punti a) e b) dell’Articolo 1, paragrafo (2), della Direttiva OICVM, a prescindere dal fatto che siano situati o meno in uno Stato Membro dell’Unione Europea, a condizione che:

➤ tali OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda che essi siano soggetti a una vigilanza che gli Stati Membri dell’OCSE e del GAFI riconoscono come equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che sia garantita una sufficiente cooperazione tra le varie autorità;

- il livello di protezione garantito ai detentori di azioni/quote degli altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di azioni/quote di un OICVM, e che in particolare le norme relative alla segregazione patrimoniale, all'attività creditizia (prestiti concessi e assunti) e alla vendita allo scoperto di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva OICVM;
- l'attività di tali OIC sia esposta in rendiconti annuali e semestrali per permettere una valutazione delle attività e passività, dei profitti e delle operazioni durante il periodo di riferimento;
- non oltre il 10% delle attività dell'OICVM o degli altri OIC di cui si prevede l'acquisizione possa, conformemente agli atti costitutivi di tali organismi, essere complessivamente investito in azioni o quote di altri OICVM od OIC.

f) Depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza inferiore ai 12 mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la propria sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o, in caso contrario, che tale ente si attenga a norme prudenziali che gli stati membri dell'OCSE e del GAFI riconoscono come equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria.

g) Derivati finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a un regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato tra quelli sopra citati ai punti a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati "over-the-counter" ("derivati OTC"), a condizione che:

- lo strumento sottostante sia tra quelli previsti dalla Sezione 1 dell'Appendice A, oppure un indice finanziario, tasso di interesse, tasso di cambio o valuta, in cui la Società può investire in conformità ai propri obiettivi d'investimento;
- le controparti delle operazioni relative ai derivati OTC siano istituti sottoposti a vigilanza prudenziale e appartengano alle categorie approvate dalla CSSF, e
- i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e che possano essere venduti, liquidati o chiusi tramite un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo di mercato su iniziativa della Società;

h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati sui mercati regolamentati e differenti rispetto agli Strumenti del Mercato Monetario, se l'emissione o l'emittente di tali strumenti sono regolamentati ai fini della protezione degli investitori e degli investimenti, e a condizione che essi:

- siano emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non Membro o, nel caso di uno Stato Federale, da uno dei membri che compongono la federazione, oppure da un ente pubblico internazionale a cui appartengono uno o più Stati Membri; o
- che siano emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati su uno dei Mercati Regolamentati tra quelli sopra citati ai punti a), b) e c); o
- che siano emessi o garantiti da un'istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, in conformità ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un'istituzione sottoposta a, e che rispetti, regole prudenziali che gli stati membri dell'OCSE e del GAFI riconoscono essere rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria; o
- che siano emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che l'investimento in tali strumenti preveda una protezione dell'investitore equivalente a quella prevista dal primo, secondo e terzo capoverso del paragrafo h) della sezione 1 dell'Appendice A, e a condizione che l'emittente: (i) sia una società il cui capitale e riserve ammontino almeno a dieci milioni di euro (10.000.000 euro) e (ii) che depositi e pubblici i rendiconti annuali in conformità alla Direttiva 78/660/CEE, (iii) sia un'entità che, all'interno di un Gruppo di Società che include una o più società

quotate, sia dedicata al finanziamento del gruppo, ovvero (iv) sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una "liquidity line" bancaria.

- (2) Inoltre, relativamente a ciascuno dei Comparti, la Società potrà:
- a) Investire fino a un massimo del 10% delle attività nette di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati alla sezione 1 della presente Appendice A.
  - b) Detenere attività liquide accessorie.
  - c) Prendere in prestito fino al 10% delle proprie attività nette a condizione che tale prestito sia di carattere temporaneo.
  - d) Acquistare valute estere tramite prestiti "back-to-back".
- (3) Inoltre, relativamente alle attività nette di ciascuno dei Comparti, la Società dovrà osservare le seguenti restrizioni in relazione a ciascun emittente:

(a) **Regole per la ripartizione del rischio**

Ai fini del calcolo dei limiti definiti nei punti da (1) a (5) e (7) seguenti, le società appartenenti al medesimo Gruppo di Società saranno trattate come un unico emittente.

– **Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario**

- (1) Un Comparto non potrà investire più del 10% delle proprie attività nette in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da uno stesso emittente.  
  
Il valore complessivo dei Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario detenuti dal Comparto in ciascuno degli emittenti in cui investe più del 5% delle proprie attività nette non può superare il 40% del valore delle attività nette del Comparto. Questa restrizione non si applica ai depositi presso istituti finanziari regolati da norme prudenziali o alle operazioni con tali istituti riguardanti strumenti derivati OTC.
- (2) Il limite del 10% stabilito al paragrafo (1) viene aumentato al 20% nel caso di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dal medesimo Gruppo di Società.
- (3) Il limite del 10% stabilito al paragrafo (1) viene aumentato fino a un massimo del 35% qualora i Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario siano emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da uno Stato Non Membro o da organismi internazionali pubblici di cui facciano parte uno o più Stati Membri.
- (4) Il limite del 10% stabilito al paragrafo (1) viene aumentato fino al 25% nel caso di alcuni titoli di debito emessi da un istituto di credito la cui sede si trovi in uno Stato Membro dell'Unione Europea e che sia soggetto, ai sensi di legge, ad una speciale supervisione pubblica allo scopo di tutelare i detentori di tali titoli di debito. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali titoli di debito devono essere investite, secondo quanto prescritto dalla legge, in attività che, durante l'intero periodo di validità dei titoli di debito, sono in grado di coprire le rivendicazioni derivanti dai titoli di debito e che, in caso di bancarotta dell'emittente, verrebbero utilizzate su base prioritaria per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi maturati. Nella misura in cui un Comparto investe più del 5% delle proprie attività in tali titoli di debito, emessi dal medesimo emittente, il valore totale di questi investimenti non dovrà essere superiore all'80% del valore delle attività nette del Comparto.
- (5) I valori di cui ai precedenti paragrafi (3) e (4) non vengono considerati ai fini dell'applicazione del limite del 40% menzionato al precedente paragrafo (1).

(6) **Nonostante i limiti sopra indicati e in conformità al principio della ripartizione dei rischi, ciascun Comparto è autorizzato a investire fino al 100% delle proprie attività in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da uno Stato Membro dell'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea, purché (i) tali titoli corrispondano ad almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di una stessa emissione non possano essere superiori al 30% delle attività nette dei Comparti.**

(7) Fatti salvi i limiti stabiliti al successivo punto (b), i limiti previsti al precedente paragrafo (1) vengono aumentati fino a un massimo del 20% nel caso di investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso emittente e quando la politica della Società è finalizzata a duplicare la composizione di un determinato indice azionario o dei titoli di debito, riconosciuto dalla CSSF e conforme ai seguenti criteri:

- la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata
- l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato cui si riferisce
- l'indice viene debitamente pubblicato.

Ove giustificato da condizioni straordinarie, il limite del 20% viene aumentato al 35%, in particolare in Mercati Regolamentati in cui prevalgano determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento fino a questo limite massimo è permesso in relazione a un solo emittente.

– **Depositi bancari**

(8) La Società non potrà, per ciascuno dei propri Comparti, investire più del 20% delle attività nette in depositi presso la medesima entità.

– **Derivati**

(9) L'esposizione al rischio di una controparte della Società in un'operazione riguardante strumenti derivati OTC non può superare il 10% delle attività nette del Comparto nel caso in cui la controparte sia un ente creditizio conforme con quanto stabilito alla lettera (f) della Sezione 1 della presente Appendice A, ovvero il 5% delle proprie attività nette in tutti gli altri casi.

(10) La Società può investire in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione all'attivo sottostante non superi complessivamente i limiti d'investimento di cui ai punti da (1) a (5), (8), (16) e (17). Quando la Società investe in strumenti finanziari derivati collegati a un indice, questi investimenti non devono essere combinati con i limiti di cui ai punti da (1) a (5), (8), (16) e (17).

(11) Quando un Valore Mobiliare o Strumento del Mercato Monetario integra un derivato, quest'ultimo deve essere considerato nell'applicazione delle disposizioni di cui ai punti (12), (16) e (17) e nella determinazione del rischio derivante da operazioni riguardanti strumenti derivati.

(12) Relativamente agli strumenti derivati, la Società dovrà garantire, per ciascun Comparto, che l'esposizione globale legata agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio.

L'esposizione al rischio viene calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio di controparte, il futuro andamento del mercato e il tempo a disposizione per liquidare le posizioni.

– **Azioni o quote in fondi aperti**

- (13) La Società non potrà investire, per Ciascuno dei propri Comparti, più del 20% delle attività nette in azioni o quote di un unico OICVM o di altri OIC di cui al precedente punto 1) e).
- (14) Inoltre, gli investimenti effettuati in OIC diversi dagli OICVM non potranno superare complessivamente il 30% delle attività nette della Società.
- (15) Nella misura in cui un OICVM o un OIC è composto da diversi compartimenti e a condizione che sia garantito, nei confronti di terzi, il principio della separazione degli impegni dei singoli compartimenti, ciascun compartimento sarà considerato come entità separata ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al precedente punto (13).

Nel caso in cui la Società investa in quote di altri OICVM e/o OIC che sono gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da un'altra società collegata alla società di gestione (controllo o management in comune, o da significativa partecipazione diretta o indiretta), la società di gestione, o l'altra società, non potrà applicare commissioni di sottoscrizione o rimborso per conto degli investimenti della Società nelle quote degli altri OICVM e/o OIC. Qualora la Società decida di investire, in relazione a un particolare Comparto, una quota significativa delle proprie attività in altri OICVM e/o OIC, il livello massimo delle commissioni di gestione che potranno essere applicate sia al Comparto sia all'OICVM e/o OIC in cui la Società intende investire è riportato all'Appendice C del presente Prospetto tra le indicazioni dettagliate riguardanti il Comparto interessato.

– **Limiti combinati**

- (16) Fermi restando i singoli limiti stabiliti ai punti (1), (8) e (9), la Società, in relazione a ciascuno dei propri Comparti, non potrà combinare:
- investimenti in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da
  - depositi presso, e/o
  - esposizioni derivanti da operazioni riguardanti strumenti derivati OTC effettuate con
- un'unica entità, superiori al 20% delle proprie attività nette.
- (17) I limiti stabiliti ai punti da (1) a (5), (8) e (9) non possono essere combinati. Di conseguenza, gli investimenti effettuati da ciascun Comparto in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dalla medesima entità, in depositi presso o in strumenti derivati con detta entità, ai sensi dei punti da (1) a (5), (8) e (9) non possono superare complessivamente il 35% delle attività nette del Comparto in questione.

(b) **Restrizioni relative al controllo**

- (18) La Società, in relazione a ciascuno dei propri Comparti, non potrà acquisire qualsivoglia azione con diritto di voto che consentirebbe di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un organismo emittente.
- (19) La Società non potrà acquistare:
- (i) più del 10% delle azioni in circolazione senza diritto di voto di uno stesso emittente
  - (ii) più del 10% dei titoli di debito in circolazione di uno stesso emittente
  - (iii) più del 25% delle azioni o quote in circolazione di uno stesso OICVM e/o altro OIC
  - (iv) più del 10% degli Strumenti del Mercato Monetario in circolazione di uno stesso emittente

I limiti di cui ai punti da (ii) a (iv) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'importo lordo relativo ai titoli di debito o agli Strumenti del Mercato Monetario, ovvero l'importo netto relativo ai titoli emessi.

(20) I limiti previsti ai punti (18) e (19) non vengono applicati nel caso di:

- Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea o dalle sue autorità locali
- Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Non Membro dell'Unione Europea
- Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea
- Azioni detenute nel capitale di una società costituita in un Stato Non Membro dell'Unione Europea, che investa le proprie attività principalmente in titoli di emittenti con sede legale in tale Stato, dove, ai sensi della legislazione di tale Stato, tale partecipazione rappresenti l'unico modo possibile per la Società di investire nei titoli degli emittenti di tale Stato, a condizione che la politica d'investimento della società sia conforme alle disposizioni in materia di diversificazione del rischio e alle restrizioni relative al controllo contenute nel presente documento.
- Azioni detenute nel capitale di società controllate che svolgano unicamente attività di management, di consulenza o di marketing nel paese/stato dove tali controllate hanno la propria sede, relativamente al riacquisto delle azioni dietro richiesta degli azionisti unicamente per proprio o per loro conto.

(4) Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti restrizioni:

- (1) La Società non può acquistare metalli preziosi, né certificati che li rappresentano.
- (2) La Società non può acquistare proprietà immobiliari, tranne i casi in cui tale acquisizione sia essenziale ai fini dello svolgimento della propria attività.
- (3) La Società non può emettere warrant o altri strumenti che prevedano il diritto per coloro che li detengono di acquistare azioni della Società.
- (4) Fatta salva la possibilità per la Società di acquistare titoli di debito e mantenere depositi presso banche, la Società non può concedere prestiti o agire da garante per conto di terzi. La presente restrizione non impedisce alla Società di acquistare Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari non interamente liberati.
- (5) La Società non può effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari.

(5) Fermo restando quanto sopra disposto:

- (1) La Società, in relazione a ciascun Comparto, nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione collegati ai Valori Mobiliari o agli Strumenti del Mercato Monetario che fanno parte delle attività del Comparto in questione, non è necessariamente tenuta a rispettare i limiti stabiliti nel presente documento.
- (2) Qualora i limiti di cui sopra venissero superati per qualsivoglia motivo non dipendente dalla Società o come conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, l'obiettivo primario della Società, relativamente alle proprie operazioni di vendita, dovrà essere la correzione di tale situazione, tenendo in debita considerazione l'interesse dei propri azionisti.

**APPENDICE B**  
**TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI**

**A. Disposizioni generali**

Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o della protezione delle proprie attività e impegni, o laddove specificato nella politica d'investimento di un determinato Comparto, per un altro scopo, la Società può utilizzare, in relazione a ciascun Comparto, le tecniche e gli strumenti relativi ai Valori Mobiliari e agli Strumenti del Mercato Monetario o altre tipologie di attività sottostanti.

Le tecniche e gli strumenti richiamati in questo paragrafo includono, tra gli altri, l'acquisto e la vendita di opzioni call e put e l'acquisto e la vendita di contratti future o la sottoscrizione di swap relativi a tassi di cambio esteri, alle valute, valori mobiliari, indici, tassi di interesse e altri strumenti finanziari consentiti come di seguito descritto. I Comparti utilizzeranno strumenti negoziati sul mercato regolamentato con riferimento ai punti a), b) e c) della sezione 1 dell'Appendice A o negoziati su mercati OTC (in conformità alle condizioni riportate nell'Appendice A). In generale, nel caso in cui tali operazioni prevedessero l'utilizzo di strumenti derivati, le condizioni e i limiti stabiliti nell'Appendice A dovranno essere rispettati.

Le tecniche e gli strumenti includono, inoltre, operazioni relative a dare e prendere in prestito titoli, nonché operazioni di vendita con diritto di riacquisto, operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine passivi. Non si potrà in alcun caso ricorrere a operazioni con strumenti derivati o altre tecniche o strumenti finanziari che farebbero deviare la Società dagli obiettivi d'investimento stabiliti nel Prospetto.

**B. Operazioni relative a dare e ricevere in prestito titoli**

La Società è autorizzata ad effettuare, per ciascun Comparto operazioni relative a dare in prestito titoli, a condizione che le stesse siano conformi alle regole fissate dalla Circolare 08/356 della CSSF e successive modificazioni, concernenti le regole da applicare agli strumenti d'investimento collettivo quando utilizzano particolari tecniche e strumenti in relazione a valori mobiliari e strumenti di mercato monetario.

Ciascun Comparto potrà concedere in prestito i titoli detenuti in portafoglio a un prestatore direttamente o attraverso un sistema di prestito standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o mediante un sistema di prestito organizzato da un istituto finanziario conforme a norme di vigilanza prudenziale riconosciute dalla CSSF come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e specializzate in questa tipologia di operazioni. In ogni caso, la controparte dell'accordo di prestito titoli (vale a dire il prestatore) deve essere conforme a norme di vigilanza prudenziale riconosciute dalla CSSF come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. Qualora suddetto istituto finanziario agisca per proprio conto, deve essere considerato quale controparte del contratto di prestito titoli.

Per ciascuna operazione di prestito titoli, ciascun Comparto deve ricevere, in linea di principio, una garanzia il cui valore deve rimanere, per tutta la durata del contratto di prestito, almeno equivalente al 90% del valore globale (interessi, dividendi e ulteriori eventuali diritti compresi) dei titoli concessi in prestito.

Le esposizioni nette di una controparte del Comparto (ossia le esposizioni del Comparto meno le garanzie ricevute dal Comparto stesso) saranno prese in considerazione nel limite del 20% in conformità all'articolo 43(2) della Legge sugli OIC.

La Società deve procedere giornalmente alla valutazione della garanzia ricevuta.

La garanzia deve generalmente assumere la forma di:

- (i) attività liquide che comprendono non soltanto contanti e certificati bancari a breve termine, ma anche strumenti del mercato monetario secondo quanto definito dalla Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 che implementa la Direttiva del Consiglio 85/611/CEE in merito al coordinamento di leggi, regolamentazioni e disposizioni amministrative relative ad alcuni OICVM per quanto concerne il chiarimento di

alcune definizioni. Una lettera di credito o una garanzia a prima richiesta emesse da un istituto di credito di prim'ordine non affiliato alla controparte sono considerate equivalenti alle attività liquide;

- (ii) obbligazioni emesse o garantite da uno stato membro dell'OCSE, dai relativi enti pubblici locali o da istituti sovranazionali e organismi a carattere comunitario, regionale o mondiale;
- (iii) azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario per i quali venga calcolato il valore netto d'inventario su base giornaliera e ai quali sia stato assegnato un rating AAA o equivalente;
- (iv) azioni o quote emesse da OICVM che investono principalmente in obbligazioni/azioni di cui ai successivi punti (v) e (vi);
- (v) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di azioni di prim'ordine che offrano un adeguato livello di liquidità; ovvero
- (vi) azioni ammesse alla negoziazione o quotate su un mercato regolamentato di uno Stato Membro dell'OCSE, purché le stesse siano comprese in un indice principale.

Nel caso di un sistema di prestito titoli standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o in caso di un sistema di prestito organizzato da un istituto finanziario conforme a norme di vigilanza prudenziale riconosciute dalla CSSF come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e specializzate in questa tipologia di operazioni, i titoli prestati possono essere trasferiti prima della ricezione della garanzia se l'intermediario garantisce la corretta esecuzione della transazione.

Ciascun Comparto deve garantire che il volume delle operazioni di prestito titoli rimanga a un livello accettabile o di avere la facoltà di richiedere il riscatto dei titoli ceduti in prestito in modo tale da essere in grado di far fronte, in qualsiasi momento alle richieste di rimborso e che tali operazioni non mettano a rischio la gestione degli attivi della Società conformemente alla politica d'investimento del relativo Comparto.

Ciascun Comparto deve garantire di essere in grado di far valere i propri diritti sulla garanzia qualora si verifichi un evento che ne richieda l'esecuzione. La garanzia deve essere pertanto disponibile in qualsiasi momento, direttamente o su intermediazione di un istituto finanziario di prim'ordine o una controllata di quest'ultimo, in modo tale da consentire al Comparto, qualora la controparte venga meno all'obbligo di restituire i titoli presi a prestito, di entrare immediatamente in possesso o realizzare gli attivi forniti a titolo di garanzia.

Per l'intera durata del contratto, salvo qualora il Comparto disponga di altre forme di copertura, la garanzia non potrà essere venduta, concessa in garanzia né costituita in pegno.

Qualora la garanzia venga fornita sotto forma di denaro contante, tale denaro potrà essere reinvestito da ciascun Comparto in:

- (a) azioni o quote di fondi del mercato monetario per i quali venga calcolato il valore netto d'inventario su base giornaliera e ai quali sia stato assegnato un rating AAA o equivalente;
- (b) depositi bancari a breve termine;
- (c) strumenti del mercato monetario secondo quanto definito dalla Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007;
- (d) obbligazioni a breve termine emesse o garantite da uno Stato Membro dell'Unione Europea, Svizzera, Canada, Giappone o Stati Uniti o dai relativi enti locali o istituzioni sovranazionali e organismi a carattere comunitario, regionale o mondiale;
- (e) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrano un adeguato livello di liquidità; e
- (f) operazioni di pronti contro termine passivi conformemente alle disposizioni riportate nella sezione I (C) (a) della Circolare 08/356 della CSSF.

Le attività finanziarie diverse da depositi bancari e quote o azioni di fondi acquisiti mediante il reinvestimento del denaro contante ricevuto quale garanzia, devono essere emesse da un ente non affiliato a una controparte.

Le attività finanziarie diverse da depositi bancari devono essere detenute in deposito dalla controparte, esclusivamente a condizione che siano adeguatamente separate dalle attività proprie della controparte stessa. I depositi bancari devono essere, in linea di principio, non detenuti dalla controparte, salvo il caso in cui siano tutelati, a norma di legge, dall'eventuale inadempienza della stessa.

Le attività finanziarie non possono essere costituite in pegno o concesse a garanzia, salvo il caso in cui il Comparto disponga di un livello sufficiente di attività liquide che gli consentano di restituire la garanzia mediante un pagamento in contanti.

I depositi bancari a breve termine, gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni di cui ai suddetti punti da (b) a (d) devono essere investimenti ammessi ai sensi dell'Articolo 41 (1) della legge del 17 dicembre 2010.

Le esposizioni derivanti dal reinvestimento delle garanzie ricevute dal Comparto devono essere prese in considerazione entro i limiti di diversificazione applicabili ai sensi della Legge sugli OIC.

Nel caso in cui i depositi bancari a breve termine di cui al punto (b) possano esporre ciascun Comparto a un rischio di credito nei confronti del fiduciario, la Società deve prendere in considerazione tale eventualità ai fini dei limiti sui depositi di cui all'articolo 43 (1) della legge emendata del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo. Il reinvestimento, in particolare se in grado di generare un effetto leva, sarà considerato ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva di ciascun Comparto. Qualsiasi reinvestimento di una garanzia fornita sotto forma di denaro contante in attività finanziarie in grado di generare un rendimento superiore al tasso privo di rischio, è soggetto a tale requisito.

I reinvestimenti saranno riportati, unitamente al loro rispettivo valore in un'appendice ai rendiconti finanziari della Società.

La Società è autorizzata, per ciascun Comparto, a prendere in prestito titoli, a condizione che tali operazioni rispettino le seguenti regole:

- (1) La Società è autorizzata a prendere in prestito titoli nel contesto di un sistema standardizzato organizzato da un organismo di compensazione titoli riconosciuto, ovvero da un'istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di operazioni.
- (2) La Società non può vendere titoli presi a prestito durante il periodo di validità del contratto di prestito, salvo che non sia stata predisposta una copertura che, tramite l'utilizzo di strumenti finanziari consenta alla Società di restituire i titoli presi in prestito alla scadenza dell'accordo di prestito.
- (3) Le operazioni relative a titoli presi in prestito non possono avere una durata superiore a 30 giorni, né possono superare il 50% del valore di mercato complessivo dei titoli presenti nel portafoglio del Comparto in questione.
- (4) La Società può prendere titoli in prestito unicamente in circostanze straordinarie, di seguito esposte. In primo luogo, quando la Società si è impegnata a vendere determinati titoli presenti nel suo portafoglio in un momento in cui tali titoli stanno per essere registrati presso un'agenzia governativa e non sono quindi disponibili. In secondo luogo, quando i titoli concessi in prestito non sono stati restituiti al momento stabilito. In terzo luogo, al fine di evitare situazioni in cui non è possibile onorare la consegna di titoli promessa in precedenza, nel caso in cui la Banca Depositaria non abbia rispettato il proprio obbligo di consegna di tali titoli.

### **C. Operazioni di vendita con diritto di riacquisto, operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine passivi**

Ogni Comparto può, operando come compratore, acquistare titoli con una opzione di riacquisto o, agendo come venditore, vendere titoli con una opzione di riacquisto: ogni Comparto, inoltre, può sottoscrivere operazioni di pronti contro termine e operazioni di pronti contro termine passivi.

La partecipazione dei Comparti a tali operazioni è comunque soggetta alle regole fissate dalla Circolare 08/356 della CSSF e successive modificazioni, concernenti le regole da applicare agli strumenti d'investimento collettivo quando utilizzano particolari tecniche e strumenti in relazione a valori mobiliari e strumenti di mercato monetario.

Ciascun Comparto deve pertanto essere conforme alle seguenti regole:

Può effettuare tali operazioni soltanto se le controparti delle transazioni si attengono alle norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

Per l'intera durata di un contratto di acquisto con opzione di riacquisto o di un contratto di pronti contro termine passivi, non può vendere o costituire in pegno o concedere in garanzia i titoli oggetto del contratto, prima che la controparte abbia esercitato la propria opzione o prima della data stabilita per il riacquisto, salvo qualora disponga di altri strumenti di copertura.

Deve garantire di essere in grado di adempiere, in qualsiasi momento, agli obblighi di riscatto nei confronti dei propri azionisti.

I titoli oggetto di operazioni di acquisto con opzione di riacquisto o di un contratto di pronti contro termine passivi, si limitano a:

- (i) certificati bancari a breve termine o strumenti del mercato monetario secondo quanto disposto dalla Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 che implementa la Direttiva del Consiglio 85/611/CEE in merito al coordinamento di leggi, regolamentazioni e disposizioni amministrative relative ad alcuni OICVM per quanto concerne il chiarimento di alcune definizioni;
- (ii) obbligazioni emesse o garantite da uno Stato Membro dell'OCSE o dai relativi enti locali o istituzioni sovranazionali e organismi a carattere comunitario, regionale o mondiale;
- (iii) azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario per i quali venga calcolato il valore netto d'inventario su base giornaliera e ai quali sia stato assegnato un rating AAA o equivalente;
- (iv) obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrano un adeguato livello di liquidità;
- (v) azioni ammesse alla negoziazione o quotate su un mercato regolamentato di uno Stato Membro dell'Unione Europea o su una Borsa di uno Stato Membro dell'OCSE, purché le stesse siano comprese in un indice principale.

I titoli acquistati con un'opzione di riacquisto o nell'ambito di un'operazione di pronti contro termine passivi dovranno essere conformi alla politica d'investimento del Comparto e dovranno, unitamente ad altri titoli che detiene nel proprio portafoglio, essere tutti conformi alle restrizioni d'investimento previste per il Comparto.

### **D. Utilizzo di strumenti derivati**

#### ***a) Limiti***

Il Comparto ha facoltà di effettuare investimenti in strumenti derivati purché il rischio globale correlato agli strumenti finanziari non ecceda il patrimonio netto totale dello stesso.

In tale contesto, con "rischio globale correlato agli strumenti finanziari derivati non ecceda il valore netto totale del portafoglio" si intende che il rischio globale correlato all'utilizzo di

strumenti finanziari derivati non deve eccedere il 100% del Valore netto d'inventario e che il rischio globale di un Comparto non deve essere superiore, nel lungo periodo, al 200% del valore netto d'inventario. Il rischio globale per il Comparto potrebbe essere aumentata del 10% sotto forma di indebitamento temporaneo in modo tale che tale rischio globale non sarà mai superiore al 210% del Valore netto d'inventario.

L'esposizione al rischio è calcolato tenendo conto del valore corrente dell'attività sottostante, del rischio controparte, dell'andamento futuro del mercato e del tempo necessario per liquidare la posizione.

Le posizioni corte e lunghe su una medesima attività sottostante o su attività che presentano una correlazione storicamente importante, possono compensarsi.

Qualora un valore mobiliare e uno strumento del mercato monetario comporti un prodotto derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione nell'applicazione delle presenti disposizioni.

Qualora un Comparto ricorra a strumenti derivati su indici, siffatti investimenti non dovranno essere cumulati ai fini dei limiti fissati nell'Appendice A.

#### ***b) Limiti specifici relativi ai derivati di credito***

La Società può effettuare operazioni su derivati di credito:

- con controparti di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni e soggette alle norme di vigilanza prudenziali che CSSF riconosce come equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria.
- le cui attività sottostanti corrispondano agli obiettivi e alla politica d'investimento del Comparto,
- liquidabili in qualsiasi momento al loro valore di stima,
- la cui valutazione sia affidabile e verificabile periodicamente,
- a titolo di copertura e non.

Se i derivati di credito sono conclusi per fini diversi dalla copertura, occorre rispettare le seguenti condizioni:

- i derivati di credito devono essere utilizzati nell'interesse esclusivo degli investitori, ipotizzando un rendimento interessante rispetto ai rischi assunti dalla Società e conformemente agli obiettivi d'investimento,
- le restrizioni agli investimenti di cui all'Appendice A si applicano all'emittente di Credit Default Swap (CDS) e al rischio debitore finale del derivato di credito (attività sottostante), salvo il caso in cui il derivato di credito sia basato su un indice,
- il Comparto deve fare in modo di garantire una copertura adeguata e permanente degli impegni correlati ai CDS, in modo da poter far fronte in qualsiasi momento alle domande di
- rimborso degli investitori.

Le strategie perseguite con i derivati di credito (che potranno essere combinate a seconda del caso) sono le seguenti:

- investire rapidamente gli importi delle nuove sottoscrizioni in un fondo sul mercato del credito tramite la vendita di derivati di credito,
- in caso di previsione positiva sull'evoluzione degli spread, assumere un'esposizione creditizia (globale o target) tramite le vendite di derivati di credito,
- in caso di previsione negativa sull'evoluzione degli spread, proteggersi o assumere posizioni (globali o target) tramite l'acquisto di derivati di credito.

### ***c) Limiti specifici relativi a swap su azioni e swap su indici***

La Società può sottoscrivere swap su azioni e swap su indici del mercato, conformemente alle restrizioni d'investimento delineate nell'Appendice A):

- con controparti di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni e soggette alle norme di vigilanza prudenziali che CSSF riconosce come equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria.- le cui attività sottostanti corrispondano agli obiettivi e alla politica d'investimento del Comparto,
- liquidabili in qualsiasi momento al loro valore di stima,
- la cui valutazione sia affidabile e verificabile periodicamente,
- a titolo di copertura e non.

Ogni indice è conforme alla classificazione di "indice finanziario" ai sensi dell'articolo 9 del regolamento Granducale dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della legge sugli OIC.

### ***d) Conclusione di "Contratti per Differenza" ("CFD")***

Ciascun Comparto ha facoltà di sottoscrivere "contratti per differenza" ("CFD"). Un CFD è un contratto tra due parti per lo scambio, al termine del contratto, della differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura del contratto, moltiplicata per il numero di quote delle attività sottostanti specificate nel contratto. Tali differenze di regolamento sono pertanto effettuate con pagamenti in denaro contante in misura maggiore rispetto alla consegna fisica delle attività sottostanti.

Laddove le operazioni su CFD sono effettuate per scopi che esulano dalla copertura del rischio, l'esposizione al rischio correlata a tali operazioni, unitamente al rischio globale correlato ad altri strumenti derivati non dovrà, in nessun momento, eccedere il valore netto d'inventario del Comparto in questione.

Nello specifico, il CFD su valori mobiliari, su indici finanziari o swap deve essere utilizzato esclusivamente in conformità con la politica d'investimento seguita da ciascun Comparto. Ciascun Comparto garantirà una copertura adeguata e permanente dei propri impegni in relazione ai CFD allo scopo di poter far fronte alle richieste di rimborso da parte degli azionisti.

### ***e) Interventi sui mercati valutari***

Ciascun Comparto può concludere operazioni di derivati su valute (come cambio a termine, opzioni, future e swap) per fini di copertura o per l'assunzione di rischi di cambio nell'ambito della propria politica d'investimento, senza tuttavia scostarsi dai propri obiettivi d'investimento.

Inoltre, relativamente a tutti i Comparti che seguono un benchmark, la Società può altresì acquistare o rispettivamente vendere, contratti forward su valute nell'ambito di una gestione efficiente del proprio portafoglio al fine di mantenere la stessa esposizione su valute del benchmark di ciascun Comparto. Tali contratti forward su valute devono rientrare nei limiti del benchmark del Comparto in modo tale che un'esposizione in una valuta diversa da quella di riferimento del Comparto non sarà, in linea di principio, superiore rispetto alla quota di tale valuta presente nel benchmark. Il ricorso a tali contratti forward su valute deve essere fatto nell'interesse degli azionisti.

Inoltre, relativamente a tutti i Comparti che seguono un benchmark, la Società può altresì acquistare o rispettivamente vendere, contratti forward su valute allo scopo di proteggersi contro il rischio di oscillazioni del tasso di cambio allo scopo di acquisire investimenti futuri. Lo scopo di copertura di tali operazioni presuppone l'esistenza di un rapporto diretto tra loro e gli impegni futuri da coprire tenendo in considerazione il benchmark dei Comparti; di conseguenza, le operazioni effettuate in una valuta possono, in linea di principio, non eccedere la valutazione di tutti gli impegni futuri in tale valuta né eccedere il presunto periodo durante il quale tali impegni futuri saranno detenuti.

**E. Classificazione dei Comparti ai sensi della Circolare 11/512 della CSSF relativa alla trasparenza dei rischi**

	Nome del Comparto	METODO DI DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE GLOBALE (*)		LEVA (per OICVM che utilizzano il metodo VaR)	
		Metodo degli IMPEGNI	Metodo del VaR ASSOLUTO	Livello PREVISTO (livello indicativo che potrebbe variare in relazione alle condizioni di mercato)	Livello MASSIMO
BG SICAV	EUROPEAN EQUITIES	Sì	N.D.	N.D.	N.D..
BG SICAV	US EQUITIES	Sì	N.D.	N.D.	N.D..
BG SICAV	PICTET JAPANESE EQUITIES	Sì	N.D.	N.D.	N.D..
BG SICAV	EQUITA STOCK PICKING	Sì	N.D.	N.D.	N.D..
BG SICAV	SHORT EQUITIES	<b>N.D.</b>	<b>Sì</b>	<b>150%</b>	<b>200%</b>
BG SICAV	FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	Sì	N.D.	N.D.	N.D..
BG SICAV	FLEXIBLE EURO BOND	Sì	N.D.	N.D.	N.D..
BG SICAV	EURO BOND	Sì	N.D.	N.D.	N.D..
BG SICAV	EQUITA BILANCIATO	Sì	N.D.	N.D.	N.D..

(\*) Il metodo del VaR RELATIVO non è applicabile al calcolo dell'esposizione globale

## APPENDICE C

### DETTAGLI DI CIASCUN COMPARTO

Elenco dei Comparti:

1. **Comparti Azionari:**

BG SICAV - European Equities (“**European Equities**”)

BG SICAV - US Equities (“**US Equities**”)

BG SICAV – Pictet Japanese Equities (“**Pictet Japanese Equities**”)

BG SICAV – Equita Stock Picking (“**Equita Stock Picking**”)

2. **Comparti Flessibili:**

BG SICAV – Short Equities (“**Short Equities**”)

BG SICAV – Flexible Global Equities (“**Flexible Global Equities**”)

BG SICAV – Flexible Euro Bond (“**Flexible Euro Bond**”)

3. **Comparti Obbligazionario/Debito:**

BG SICAV – Euro Bond (“**Euro Bond**”)

4. **Comparto Bilanciato:**

BG SICAV – Equita Bilanciato (“**Equita Bilanciato**”)

### DETTAGLI DI OGNI CLASSE DI AZIONI

<b>Classe</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Investimento iniziale Minimo</b>
Classe A	Aperta per l'investimento da parte di (i) membri del Gruppo Generali che agiscono in proprio, (ii) per altre società, designate dal Consiglio di Amministrazione che agiscono in proprio e (iii) per l'investimento da parte di fondi di fondi gestiti da società del Gruppo Banca Generali	5.000 euro
Classe B	Aperta per l'investimento da parte di investitori istituzionali, non membri del Gruppo Banca Generali, che agiscono in proprio o su base discrezionale per conto dei propri clienti	5.000 euro
Classe C	Aperta per l'investimento da parte di (i) portafogli gestiti di investitori retail, sottoscrittori di un contratto di gestione, su base discrezionale, con membri del Gruppo Banca Generali e (ii) prodotti "Unit Linked" proposti da Genertellife S.p.A.	500 euro
Classe D	Aperta per l'investimento da parte di clienti retail	500 euro o altro importo come specificatamente indicato nella descrizione dei Comparti riportata di seguito

**BG SICAV**  
**EUROPEAN EQUITIES**

**Politica di investimento**

Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività del Comparto.

Il Comparto, in conformità ai limiti e alle restrizioni di investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, può utilizzare strumenti finanziari e derivati per la copertura in particolare del rischio globale di un'evoluzione sfavorevole dell'indice o degli indici interessati, il rischio di cambio e altri rischi correlati al benchmark stabilito. Inoltre può utilizzare financial future negoziati su mercati regolamentati a scopo di investimento in misura comunque non prevalente o per una gestione efficiente del portafoglio con l'obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e del benchmark. Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

L'obiettivo di investimento di questo Comparto consiste nel realizzare una crescita del capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark, così definito: 60% indice Stoxx Europe 50 Price, 25% indice Stoxx Small Price e 15% JP Morgan EMU Cash 3M, tutti espressi in euro.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipico del Comparto punterà a investire una parte del proprio portafoglio complessivo in titoli di società quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati) con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale a lungo termine.

**Fattori di rischio**

I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto:

- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti che presentano rischi maggiori e il rendimento può essere volatile.
- I mercati dei derivati sono volatili, pertanto sia la possibilità di ottenere dei profitti sia il rischio di subire delle perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.
- Con riferimento agli investimenti in warrant gli investitori devono tener presente che l'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio connesso all'investimento in warrant più alto di quello relativo all'investimento in azioni.

**Valuta di riferimento**

EURO

<b>Data di lancio del Comparto</b>	14 luglio 2006
<b>Prezzo iniziale</b>	EURO 100
<b>Versamento minimo successivo</b>	EURO 500
<b>Classi di Azioni</b>	Classe A, Classe B, Classe C, Classe D.
<b>Categorie</b>	Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y"). La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load ("l") e backload ("b").
<b>Commissione di gestione</b>	Classe A: 0,30% Classe B: 0,70% Classe C: 1,90% Classe D: 1,90%
<b>Commissione di performance</b>	La Società di Gestione riceverà una commissione di performance annua pari al 25% della performance superiore al benchmark di cui sopra tutto espresso in euro. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.

**BG SICAV**  
**US EQUITIES**

**Politica di investimento**

Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività del Comparto.

Il Comparto, in conformità ai limiti e alle restrizioni d'investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, può utilizzare strumenti finanziari e derivati per la copertura in particolare del rischio globale di un'evoluzione sfavorevole dell'indice o degli indici interessati, del rischio di cambio e altri rischi correlati al benchmark stabilito. Inoltre può utilizzare financial future negoziati su mercati regolamentati a scopo d'investimento in misura comunque non prevalente o per una gestione efficiente del portafoglio con l'obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e del benchmark. Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

L'obiettivo d'investimento di questo Comparto consiste nel realizzare una crescita del capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark, così definito: 85% indice Standard and Poor's 500 Price Index e 15% indice JP Morgan EMU Cash 3M, tutti espressi in euro.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipico del Comparto punterà a investire una parte del proprio portafoglio complessivo in titoli di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati) con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale a lungo termine.

**Fattori di rischio**

I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto:

- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti che presentano rischi maggiori e il rendimento può essere volatile.
- I mercati dei derivati sono volatili, pertanto sia la possibilità di ottenere dei profitti sia il rischio di subire delle perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.
- Con riferimento agli investimenti in warrant gli investitori devono tener presente che l'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio connesso all'investimento in warrant più alto di quello relativo all'investimento in azioni.

**Valuta di riferimento**

EURO

<b>Altra Valuta di denominazione</b>	Classi A, B e D: USD
<b>Data di lancio del Comparto</b>	14 luglio 2006
<b>Prezzo iniziale</b>	EURO 100
<b>Versamento minimo successivo</b>	EURO 500 o l'equivalente nell'Altra Valuta di denominazione, se del caso
<b>Classi di Azioni</b>	Classe A, Classe B, Classe C, Classe D.
<b>Categorie</b>	Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y").  La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load ("l") e backload ("b").
<b>Commissione di gestione</b>	Classe A: 0,30% Classe B: 0,70% Classe C: 1,90% Classe D: 1,90%
<b>Commissione di performance</b>	La Società di Gestione riceverà una commissione di performance annua pari al 25% della performance superiore al benchmark di cui sopra tutto espresso in euro. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.

**BG SICAV**  
**PICTET JAPANESE EQUITIES**

**Politica di investimento**

Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società giapponesi quotate in Borse giapponesi (qualificate come Mercati Regolamentati) e fino al 40% delle attività nette del Comparto in titoli azionari interamente liberati quotati in altri paesi sviluppati ed emergenti in Asia. Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività del Comparto.

Il Comparto, in conformità ai limiti e alle restrizioni di investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, può utilizzare strumenti finanziari e derivati per la copertura in particolare del rischio globale di un'evoluzione sfavorevole dell'indice o degli indici interessati, del rischio di cambio e altri rischi correlati al benchmark stabilito. Inoltre può utilizzare financial future negoziati su mercati regolamentati a scopo d'investimento in misura comunque non prevalente o per una gestione efficiente del portafoglio con l'obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e del benchmark. Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

L'obiettivo di investimento di questo Comparto consiste nel realizzare una crescita del capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark, così definito: 85% indice MSCI Japan Price e 15% indice JP Morgan EMU Cash 3M, tutti espressi in euro.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipico del Comparto punterà a investire una parte del proprio portafoglio complessivo in titoli di società giapponesi quotate in Borse giapponesi (qualificate come Mercati Regolamentati) con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale a lungo termine.

**Fattori di rischio**

I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto:

- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti che presentano rischi maggiori e il rendimento può essere volatile.
- I mercati dei derivati sono volatili, pertanto sia la possibilità di ottenere dei profitti sia il rischio di subire delle perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.
- Con riferimento agli investimenti in warrant gli investitori devono tener presente che l'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio connesso all'investimento in warrant più alto di quello relativo all'investimento in azioni.

<b>Valuta di riferimento</b>	EURO
<b>Gestore agli Investimenti</b>	PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED Moor House, Level 11, 120 London Wall EC2Y 5ET Londra Inghilterra
<b>Data di lancio del Comparto</b>	14 luglio 2006
<b>Prezzo iniziale</b>	EURO 100
<b>Versamento minimo successivo</b>	EURO 500
<b>Classi di Azioni</b>	Classe A, Classe B, Classe C, Classe D.
<b>Categorie</b>	Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y").  La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load ("l") e backload ("b").
<b>Commissione di gestione</b>	Classe A: 0,50% Classe B: 0,90% Classe C: 1,90% Classe D: 1,90%
<b>Commissione di performance</b>	La Società di Gestione riceverà una commissione di performance annua pari al 25% della performance superiore al benchmark di cui sopra tutto espresso in euro. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.

**BG SICAV**  
**SHORT EQUITIES**

**Politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare rendimenti a lungo termine in condizioni di mercato variabili attraverso un'esposizione dinamica a strategie di investimento collegate alla performance inversa dei mercati azionari senza alcun limite geografico o valutario. Lo scopo è offrire flessibilità per proteggere il portafoglio in caso di condizioni avverse del mercato.

Il Comparto è un Fondo flessibile e quindi non ha un'asset allocation predefinita né restrizioni categoriche in termini di costituenti del portafoglio. Per lo stesso motivo, la composizione del comparto può subire frequenti cambiamenti nel corso dell'esercizio.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari derivati, scambiati su mercati regolamentati o OTC, come indicato nell'Appendice B del prospetto e in a) titoli azionari interamente liberati di società dei principali mercati e valute; b) titoli a reddito fisso; c) strumenti del mercato monetario e d) depositi a termine.

Il Comparto potrà altresì investire in Exchange Traded Fund ("ETF") con esposizione a strategie d'investimento short.

Gli investimenti in azioni varieranno tra lo 0% e il 60% delle attività nette del Comparto. Laddove tale possibilità venga utilizzata, il Comparto utilizzerà altri investimenti (derivati e/o ETF) per ottenere un'esposizione neutrale o negativa ai mercati azionari.

In realtà, l'esposizione netta del Comparto ai mercati azionari, compresi i derivati, sarà compresa tra lo 0 e il -100%.

Gli investimenti in ETF con strategie d'investimento short, ossia le strategie d'investimento volte a ridurre il valore dei propri investimenti sottostanti (cioè che prevedono una situazione di leva inversa (-1x)), saranno compresi tra lo 0 e il 20% delle attività nette del Comparto.

Gli investimenti in ETF con strategie d'investimento double short, ossia le strategie di investimento volte a ridurre del doppio il valore dei propri investimenti sottostanti (cioè che prevedono una situazione di leva inversa (-2x)), saranno compresi tra lo 0 e il 20% delle attività nette del Comparto.

Gli investimenti in titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario saranno compresi tra lo 0 e il 100% delle attività nette del Comparto.

Oltre all'uso di strumenti derivati a scopo d'investimento, il Comparto può altresì, in conformità con i limiti e le restrizioni d'investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, fare uso di strumenti finanziari e derivati per scopi di copertura.

Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

Dato che la politica d'investimento è flessibile il Comparto non ha un benchmark.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a un portafoglio diversificato con un'esposizione elevata ai titoli a reddito fisso e a titoli azionari interamente liberati scambiati sui mercati e nelle valute principali.

Poiché il Comparto è un prodotto d'investimento complesso, gli investitori dovranno essere bene informati e, in particolare, dovranno comprendere la natura degli strumenti finanziari derivati e il rischio ad essi associato.

	<p>L'investimento nel comparto è da ritenersi un investimento a lungo termine e potrebbe non essere adatto a investitori che cercano un investimento con orizzonte temporale a breve termine o un rendimento sul loro investimento correlato ad un indice azionario.</p>
<p><b>Fattori di rischio</b></p>	<p>I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 “Rischi” del presente Prospetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti che presentano rischi maggiori e il rendimento può essere volatile.</li> <li>- I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che si verifica quando l'emittente non è in grado di onorare i pagamenti del capitale e degli interessi sulle obbligazioni, e possono essere esposti a volatilità di prezzo dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse.</li> <li>- <b>Rischio di leva</b> – Gli investimenti in strumenti finanziari derivati possono comportare rischi di leva significativi e determinare una volatilità elevata. Ciò è dovuto al fatto che solitamente tali strumenti richiedono il pagamento di un margine molto basso in relazione all'importo dell'esposizione sottostante, quindi una piccola variazione di prezzo del titolo sottostante può determinare perdite o utili significativi del denaro effettivamente investito nel derivato. L'esposizione complessiva del comparto ai derivati non dovrà mai superare il loro Valore Netto d'Inventario totale.</li> <li>- <b>Rischio di vendita allo scoperto</b> – Sebbene il comparto non abbia la capacità di aprire posizioni fisiche corte su singoli titoli, può utilizzare ETF che seguono la performance inversa dei mercati azionari. Sebbene tali posizioni conferiscano al comparto le potenzialità per trarre beneficio dal calo dei prezzi, espongono anche il comparto al rischio di potenziali perdite, limitato al totale dell'ammontare indicato e fino al momento di chiusura di tutte le posizioni di ETF.</li> <li>- <b>Rischio direzionale</b> – Il comparto ha la facoltà di utilizzare operazioni di derivati sia per una efficace gestione di portafoglio (per es. per la copertura di esposizioni esistenti) che a puro scopo di investimento. Si noti che sebbene i derivati usati per scopi di copertura possano ridurre o eliminare le perdite, tale uso può anche ridurre o eliminare gli utili. Quando i derivati vengono utilizzati puramente a scopo di investimento, il comparto è esposto direttamente ai rischi dei derivati ed eventuali utili o perdite sullo strumento derivato non saranno compensati da utili o perdite corrispondenti in altre attività del comparto.</li> </ul>

<b>Valuta di riferimento</b>	EURO
<b>Data di lancio del Comparto</b>	15 febbraio 2008
<b>Prezzo iniziale</b>	EURO 100
<b>Versamento minimo successivo</b>	EURO 500
<b>Classi di Azioni</b>	Classe A, Classe B, Classe C, Classe D
<b>Categorie</b>	Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y").  La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load ("l") e backload ("b").
<b>Commissione di gestione</b>	Classe A: 0,40%  Classe B: 0,70%  Classe C: 1,90%  Classe D: 1,90%
<b>Commissione di performance</b>	La Società di Gestione riceverà una commissione di performance pari allo 0,007% del Valore Netto d'Inventario del Comparto per ciascuna variazione percentuale del rendimento registrata. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.

**BG SICAV**  
**FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES**

**Politica di investimento**

Questo Comparto è un fondo flessibile che investe in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli azionari interamente liberati nei mercati e nelle valute principali con le migliori prospettive di crescita nel breve periodo. Può inoltre investire in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Il Comparto può inoltre investire in titoli a reddito fisso con rating Investment Grade denominati in euro e in Strumenti del mercato monetario.

L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare una crescita del capitale, con un'elevata esposizione al rischio, tramite una selezione dei titoli attiva e la gestione dell'esposizione complessiva in azioni.

Gli investimenti in azioni varieranno tra lo 0% e il 100% delle attività nette del Comparto. Gli investimenti nei mercati emergenti non potranno superare il 40% delle attività del Comparto.

Il Comparto, in conformità ai limiti e alle restrizioni d'investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, può utilizzare strumenti finanziari e derivati per la copertura in particolare del rischio di un'evoluzione sfavorevole dei mercati azionari globali, del rischio di cambio e di altri rischi correlati agli investimenti detenuti in portafoglio. Inoltre può utilizzare anche opzioni e financial future negoziati su mercati regolamentati sia a scopo di investimento sia per una gestione efficiente del portafoglio con l'obiettivo di migliorare il rendimento, di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati. Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

Dato che la politica di investimento è flessibile il Comparto non ha un benchmark.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipico del Comparto punterà a investire una parte del proprio portafoglio complessivo in titoli di società quotate presso le Borse globali nei principali mercati (qualificate come Mercati Regolamentati) con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale a lungo termine.

**Fattori di rischio**

I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto:

- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti che presentano rischi maggiori e il rendimento può essere volatile.
- I titoli dei Paesi emergenti comportano maggior rischio dei titoli emessi dai Paesi sviluppati compresi in particolare maggiori rischi valutari, rischi economici e politici, rischi di regolamento, rischi di volatilità dei prezzi e possono essere sprovvisti di rating rilasciati da società di rating riconosciute a livello internazionale.
- I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che si verifica quando l'emittente non è in grado di

	<p>onorare i pagamenti del capitale e degli interessi sulle obbligazioni, e possono essere esposti a volatilità di prezzo dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I mercati dei derivati sono volatili, pertanto sia la possibilità di ottenere dei profitti sia il rischio di subire delle perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.</li> <li>- Con riferimento agli investimenti in warrant gli investitori devono tener presente che l'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio connesso all'investimento in warrant più alto di quello relativo all'investimento in azioni.</li> </ul>
<b>Valuta di riferimento</b>	EURO
<b>Data di lancio del Comparto</b>	14 luglio 2006
<b>Prezzo iniziale</b>	EURO 100
<b>Versamento minimo successivo</b>	EURO 500
<b>Classi di Azioni</b>	Classe A, Classe B, Classe C, Classe D
<b>Categorie</b>	<p>Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y").</p> <p>La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load ("l") e backload ("b").</p>
<b>Commissione di gestione</b>	<p>Classe A: 0,40%</p> <p>Classe B: 0,80%</p> <p>Classe C: 1,90%</p> <p>Classe D: 1,90%</p>
<b>Commissione di performance</b>	<p>La Società di Gestione riceverà una commissione di performance annua pari al 25% della performance superiore all'indice definito come segue: 50% DJ STOXX 600 Price Index espresso in euro. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.</p>

**BG SICAV**  
**FLEXIBLE EURO BOND**

**Politica di investimento**

Questo Comparto è un fondo flessibile che punta alla crescita del capitale investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso denominati in euro. Il Comparto può inoltre investire in Strumenti del mercato monetario denominati in euro.

I titoli detenuti dal Comparto saranno di qualsiasi tipologia di titoli a reddito fisso trasferibile con rating Investment Grade.

L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare una crescita del capitale, con un'elevata esposizione al rischio, attraverso una gestione attiva dei tassi di interesse.

La duration media del Comparto oscillerà tra - 3 anni e + 8 anni.

Il Comparto, in conformità ai limiti e alle restrizioni di investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, può utilizzare strumenti finanziari e derivati per la copertura in particolare del rischio di interesse e di altri rischi correlati agli investimenti detenuti in portafoglio. Inoltre può utilizzare anche opzioni e financial future negoziati su mercati regolamentati sia a scopo di investimento sia per una gestione efficiente del portafoglio con l'obiettivo di migliorare il rendimento, di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati.

Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

Dato che la politica di investimento è flessibile il Comparto non ha un benchmark.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipico del Comparto punterà a investire una parte del proprio portafoglio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale.

**Fattori di rischio**

I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto:

- I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che si verifica quando l'emittente non è in grado di onorare i pagamenti del capitale e degli interessi sulle obbligazioni, e possono essere esposti a volatilità di prezzo dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse.
- I mercati dei derivati sono volatili, pertanto sia la possibilità di ottenere dei profitti sia il rischio di subire delle perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.

**Valuta di riferimento**

EURO

**Data di lancio del Comparto**

14 luglio 2006

**Prezzo iniziale**

EURO 100

**Versamento minimo successivo**

EURO 500

<b>Classi di Azioni</b>	Classe A, Classe B, Classe C, Classe D
<b>Categorie</b>	Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y"). La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load ("l") e backload ("b").
<b>Commissione di gestione</b>	Classe A: 0,20% Classe B: 0,60% Classe C: 1,20% Classe D: 1,20%
<b>Commissione di performance</b>	Se la variazione del Valore Netto d'Inventario per Azione è positiva la Società di Gestione riceverà una commissione di performance annua pari al 25% della performance del Valore Netto d'Inventario superiore all'indice definito come segue: 50% JP Morgan Cash Euro 3M. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.

**BG SICAV**  
**EURO BOND**

**Politica d'investimento**

Questo Comparto punta a conseguire una crescita del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso denominati in euro, con rating Investment Grade, principalmente obbligazioni di enti governativi o sovranazionali. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro.

La duration media del portafoglio del Comparto sarà superiore ai 3 anni.

Il Comparto, in conformità ai limiti e alle restrizioni di investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, può utilizzare strumenti finanziari e derivati per la copertura in particolare del rischio di interesse e altri rischi correlati agli investimenti detenuti in portafoglio. Inoltre può utilizzare anche opzioni e financial future negoziati su mercati regolamentati sia a scopo di investimento sia per una gestione efficiente del portafoglio con l'obiettivo di migliorare il rendimento, di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati.

Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare una crescita del capitale, con una media esposizione al rischio, e di superare la performance del suo benchmark così definito: 25% indice JP Morgan EMU Cash 3M e 75% indice JP Morgan EMU Bond.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipico punta a investire una parte del proprio portafoglio complessivo in titoli a reddito fisso trasferibili, con l'obiettivo di realizzare una crescita del capitale.

**Fattori di rischio**

I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto:

- I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che si verifica quando l'emittente non è in grado di onorare i pagamenti del capitale e degli interessi sulle obbligazioni, e possono essere esposti a volatilità di prezzo dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse.
- I mercati dei derivati sono volatili, pertanto sia la possibilità di ottenere dei profitti sia il rischio di subire delle perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.

**Valuta di riferimento**

EURO

**Data di lancio del Comparto**

10 marzo 2008

**Prezzo iniziale**

EURO 100

**Versamento minimo successivo**

EURO 500

**Classi di Azioni**

Classe A, Classe B, Classe C, Classe D

**Categorie**

Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y").

	La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load (“l”) e backload (“b”).
<b>Commissione di gestione</b>	<p>Classe A: 0,20%</p> <p>Classe B: 0,60%</p> <p>Classe C: 1,20%</p> <p>Classe D: 1,20%</p>
<b>Commissione di performance</b>	<p>Se la variazione del Valore Netto d’Inventario per Azione è positiva, la Società di Gestione riceverà una commissione di performance annua pari al 25% della performance del Valore Netto d’Inventario superiore all’indice definito come segue: 25% indice JP Morgan EMU Cash 3M e 75% indice JP Morgan EMU Bond. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.</p>

**BG SICAV**  
**EQUITA STOCK PICKING**

**Politica di investimento**

Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società quotate nella Borsa italiana (qualificata come Mercato Regolamentato) e, fino al 20% delle attività nette del Comparto, in titoli azionari interamente liberati quotati in altri mercati dell'area Euro.

Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Il Comparto può investire fino ad un massimo del 30% delle attività del Comparto in ETF quotati nelle Borse dell'area Euro.

Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività del Comparto.

Il Comparto, in conformità ai limiti e alle restrizioni di investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, può utilizzare strumenti finanziari e derivati per la copertura in particolare del rischio globale di un'evoluzione sfavorevole dell'indice o degli indici interessati, il rischio di cambio e altri rischi correlati al benchmark stabilito. Inoltre può utilizzare financial future negoziati su mercati regolamentati a scopo di investimento in misura comunque non prevalente o per una gestione efficiente del portafoglio con l'obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e del benchmark. Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

L'obiettivo di investimento di questo Comparto consiste nel realizzare una crescita del capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark, così definito: 75% indice FTSE ITALIA All Share, 10% indice Eurostoxx50 e 15% indice JPM EMU Cash 3M, tutti espressi in euro.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipico del Comparto punterà a investire una parte del proprio portafoglio complessivo in titoli di società quotate in Borse di Paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati) con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale a lungo termine.

**Fattori di rischio**

I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto:

- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti che presentano rischi maggiori e il rendimento può essere volatile.
- I mercati dei derivati sono volatili, pertanto sia la possibilità di ottenere dei profitti sia il rischio di subire delle perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.
- Con riferimento agli investimenti in warrant gli investitori devono tener presente che l'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio connesso

	all'investimento in warrant più alto di quello relativo all'investimento in azioni.
<b>Valuta di riferimento</b>	EURO
<b>Gestore agli Investimenti</b>	Equita Sim S.p.A. Via Turati, 9 20121 Milano Italia
<b>Data di lancio del Comparto</b>	22 Febbraio 2010
<b>Prezzo iniziale</b>	EURO 100
<b>Versamento minimo successivo</b>	EURO 500
<b>Classi di Azioni</b>	Classe A, Classe B, Classe C, Classe D.
<b>Categorie</b>	Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y").  La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load ("l") e backload ("b").
<b>Commissione di gestione</b>	Classe A: 0,30% Classe B: 0,70% Classe C: 1,90% Classe D: 1,90%
<b>Commissione di performance</b>	La Società di Gestione riceverà una commissione di performance pari allo 0,007% del Valore Netto di Inventario del Comparto per ogni variazione percentuale del rendimento ottenuto dal Comparto. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.

**BG SICAV**  
**EQUITA BILANCIATO**

**Politica di investimento**

Questo Comparto investe una percentuale delle attività nette compresa tra il 30% e il 70% in titoli azionari interamente liberati di società quotate nelle Borse dell'area Euro. In particolare sarà focalizzato sulle società quotate nella Borsa italiana (qualificata come Mercato Regolamentato) ma, fino ad un massimo del 20% delle attività nette del Comparto, potrà investire in titoli azionari interamente liberati quotati in altri mercati dell'area Euro.

Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Il Comparto può investire fino ad un massimo del 30% delle attività del Comparto in ETF quotati nelle Borse dell'area Euro.

Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti saranno sempre compresi tra 30% e 70% delle attività del Comparto.

Il Comparto, in conformità ai limiti e alle restrizioni di investimento di cui all'Appendice A del Prospetto, può utilizzare strumenti finanziari e derivati per la copertura in particolare del rischio globale di un'evoluzione sfavorevole dell'indice o degli indici interessati, il rischio di cambio e altri rischi correlati al benchmark stabilito. Inoltre può utilizzare financial future negoziati su mercati regolamentati a scopo di investimento in misura comunque non prevalente o per una gestione efficiente del portafoglio con l'obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e del benchmark. Il Comparto può inoltre utilizzare altre tecniche e strumenti in conformità alle regole di cui all'Appendice B del Prospetto.

L'obiettivo di investimento di questo Comparto consiste nel realizzare una crescita del capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark, così definito: 40% indice FTSE ITALIA All Share, 10% indice Eurostoxx50 e 50% indice JPM EMU Cash 3M, tutti espressi in euro.

**Profilo dell'investitore tipico**

La Società prevede che l'investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto con un orizzonte temporale a lungo termine che conosce e accetta i rischi correlati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipico del Comparto punterà a investire una parte del proprio portafoglio complessivo in titoli di società quotate presso le Borse globali nei principali mercati (qualificate come Mercati Regolamentati) con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale a lungo termine.

**Fattori di rischio**

I seguenti fattori di rischio vanno tenuti in considerazione in aggiunta a quelli esposti nella Sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto:

- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti che presentano rischi maggiori e il rendimento può essere volatile.
- I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che si verifica quando l'emittente non è in grado di onorare i pagamenti del capitale e degli interessi sulle obbligazioni, e possono essere esposti a volatilità di

	<p>prezzo dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I mercati dei derivati sono volatili, pertanto sia la possibilità di ottenere dei profitti sia il rischio di subire delle perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.</li> <li>- Con riferimento agli investimenti in warrant gli investitori devono tener presente che l'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio connesso all'investimento in warrant più alto di quello relativo all'investimento in azioni.</li> </ul>
<b>Valuta di riferimento</b>	EURO
<b>Gestore agli Investimenti</b>	Equita Sim S.p.A. Via Turati, 9 20121 Milano Italia
<b>Data di lancio del Comparto</b>	22 Febbraio 2010
<b>Prezzo iniziale</b>	EURO 100
<b>Versamento minimo successivo</b>	EURO 500
<b>Classi di Azioni</b>	Classe A, Classe B, Classe C, Classe D
<b>Categorie</b>	Ogni Classe di Azioni è suddivisa in Categorie ad accumulo ("x") o a distribuzione dei proventi ("y").  La Classe D è inoltre suddivisa in Categorie load ("l") e backload ("b").
<b>Commissione di gestione</b>	Classe A: 0,20% Classe B: 0,40% Classe C: 1,40% Classe D: 1,60%
<b>Commissione di performance</b>	La Società di Gestione riceverà una commissione di performance pari allo 0,007% del Valore Netto di Inventario del Comparto per ogni variazione percentuale del rendimento ottenuto dal Comparto. La commissione di performance è calcolata e pagata in conformità alle disposizioni del paragrafo 16.3 del Prospetto.